

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

624° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	19
3 ^a - Affari esteri	»	22
4 ^a - Difesa	»	29
5 ^a - Bilancio	»	33
7 ^a - Istruzione	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	64
10 ^a - Industria	»	71
11 ^a - Lavoro	»	79
12 ^a - Igiene e sanità	»	89
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	98

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	102
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	106
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	108

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	<i>Pag.</i>	110
Sugli infortuni sul lavoro	»	112

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	115
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	119
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	120
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	124
<i>10^a - Industria - Pareri</i>	»	125
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	»	126

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	127
-------------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

548^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore STIFFONI (*LP*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 3357 (vittime attentati Friuli e Veneto). Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) chiede che si riprenda l'esame del disegno di legge n. 2871 (porto d'armi obiettori di coscienza).

Il PRESIDENTE assicura che le suddette richieste saranno senz'altro prese in considerazione.

IN SEDE REFERENTE

(30) **MARINI.** – *Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino*, fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(372) **PASINATO ed altri.** – *Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa*

(394) **GIULIANO ed altri.** – *Istituzione della provincia di Aversa*

(426) **ZAPPACOSTA ed altri.** – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(464) **LAURO e GIULIANO.** – *Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida*

(707) **DEL TURCO ed altri.** – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(764) **FALCIER ed altri.** – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

(978) **BEVILACQUA.** – *Istituzione della provincia Sibaritide – Pollino*

(1069) **BASSO e VIVIANI.** – *Istituzione della provincia della Venezia Orientale*

(1108) **TREMATERRA.** – *Istituzione della provincia di Castrovillari*

(1362) *MAGRI*. – *Istituzione della provincia di Avezzano*

(1456) *IERVOLINO ed altri*. – *Istituzione della provincia di Nola*

(1691) *BATTISTI*. – *Istituzione della provincia di Sulmona*

(2533) *DI SIENA ed altri*. – *Istituzione della provincia di Melfi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PASTORE comunica che, con riferimento al disegno di legge n. 707, per la istituzione della provincia di Avezzano, è stato riformulato l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta (1.1 testo 2).

La Commissione prende atto.

Il senatore MARINI (*Misto-SDI-US*) ricorda che la proposta di istituire la provincia Sibaritide-Pollino, di cui al disegno di legge n. 30, presenta tutti i requisiti prescritti dalla Costituzione e precisati dalla legge. Si tratta di una richiesta antica, che ha fra l'altro ha il pregio di non provocare lacerazioni nel territorio dell'attuale provincia di Cosenza (la seconda per estensione in Italia) e anzi favorisce un riequilibrio istituzionale rispetto alle altre province calabre.

Consente con le considerazioni del senatore Bassanini sull'utilità dell'ente-provincia e sull'opportunità di compiere una valutazione delle numerose proposte all'ordine del giorno in base a un criterio generale di efficacia. Sottolinea, però, che la discussione sulla proposta di istituire la provincia Sibaritide-Pollino dura da diversi anni, per cui è necessario pervenire a una decisione.

Si sofferma, quindi, sulla proposta del senatore Trematerra di unificare le istituende province di Sibaritide-Pollino e Castrovillari, anche in ragione del fatto che quest'ultima, a seguito della mutata volontà di alcuni comuni, comprenderebbe un numero di abitanti inferiore a quello minimo previsto dalla legge. In proposito, osserva che le delibere comunali e soprattutto il parere espresso dalla Regione Calabria sulla proposta di istituire la provincia Sibaritide-Pollino dovrebbero essere rinnovati se quella proposta, a seguito degli emendamenti del senatore Trematerra, risultasse sostanzialmente modificata sia sotto il profilo dell'estensione territoriale sia sotto quello degli abitanti.

Tuttavia, ritiene opportuno un accordo che comprenda nella provincia da istituire anche i comuni del Pollino. L'intesa però, a suo avviso, dovrebbe ricercarsi a livello locale e non in sede parlamentare poiché altrimenti si rischierebbe un passo indietro nella procedura.

Richiama, infine, l'attenzione sull'emendamento che propone di rinunciare alle risorse per la costituzione degli uffici periferici dello Stato nell'istituenda provincia Sibaritide-Pollino, dal momento che nel territorio oggetto della proposta già operano sedi distaccate delle Amministrazioni

statali, salvo l'incarico di Prefetto e di Dirigente provinciale della pubblica istruzione, dei quali, almeno temporaneamente, la nuova provincia potrebbe fare a meno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore MALAN (*FI*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il vice ministro TASSONE rammenta i contenuti del provvedimento in titolo, che si presenta come un atto dovuto del Governo a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di una norma del nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente che ha commesso la violazione.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) chiede chiarimenti circa l'attività dell'anagrafe degli abilitati alla guida. Chiede inoltre se il Governo condivide l'impressione che il meccanismo che regola il riacquisto dei punti patente persi per violazione di norme del codice della strada rappresenta un punto debole, visto che si ripetono comportamenti truffaldini, come quelli denunciati anche in una nota trasmissione televisiva nell'edizione di ieri.

Il vice ministro TASSONE fa presente che l'anagrafe degli abilitati alla guida svolge un'attività largamente apprezzata e si riserva di fornire ulteriori informazioni, se venissero richieste dalla Commissione.

Quanto agli abusi citati dal senatore Villone, informa di aver incaricato i competenti uffici del Ministero di compiere una verifica irrogando, se necessario, le prescritte sanzioni, fino alla revoca della licenza delle scuole guida che avrebbero agito contro la legge. Manifesta comunque la disponibilità del Governo a valutare eventuali proposte volte a rafforzare l'efficacia della normativa.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2633) SCARABOSIO ed altri. – *Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno*

(3053) Paolo DANIELI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore FALCIER (*FI*) presenta e illustra un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al presente resoconto, che raccoglie, fra l'altro, anche alcuni degli emendamenti già presentati a suo tempo sul disegno di legge n. 2633.

La Commissione prende atto e su proposta del PRESIDENTE conviene di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti, da riferire alla proposta di testo unificato, per le ore 18 di giovedì 6 ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3582) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri

(2670) FILIPPELLI. – *Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3148) FALCIER ed altri. – *Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3241) MINARDO ed altri. – *Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana*

(3391) BETTA ed altri. – *Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti*

(3434) GUBERT. – *Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana*

(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di acquisire alla sede referente l'attività svolta in sede deliberante sul disegno di legge n. 3582, nella seduta del 21 settembre.

Il presidente PASTORE, quindi, avverte che l'esame del disegno di legge n. 3582, si svolgerà congiuntamente all'esame delle altre iniziative in titolo riguardanti la riapertura di termini per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana, sulle quali, nelle prossime sedute, il relatore Magnalbò potrà riferire per integrare la relazione già svolta sul citato disegno di legge.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 707

1.1 (testo 2)

MONTI, STIFFONI, PIROVANO

Sostituire gli articoli da 1 a 7 con il seguente:

«Art. 1.

(Istituzione della Provincia di Avezzano)

1. È istituita la provincia di Avezzano, nell'ambito della Regione Abruzzo, con capoluogo Avezzano, in coerenza con l'adesione già manifestata con regolare delibera da tutti i comuni dell'area interessata e con il parere positivo della Regione Abruzzo, in conformità ai requisiti prescritti dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. La circoscrizione territoriale della provincia di Avezzano comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collaromele, Colleslungo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede, in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale, ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e della passività, fra la provincia di L'Aquila e la provincia di Avezzano attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;

b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia ai sensi delle indicazioni di cui al comma 3;

c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

5. Il commissario straordinario di cui al comma 4 esercita le proprie funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi del comma 9.

6. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 la provincia di L'Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

7. Gli adempimenti di cui al comma 4 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 3 designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Avezzano hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di L'Aquila, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 7.

10. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di L'Aquila, gli adempimenti di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Avezzano e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di L'Aquila nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

11. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 9, gli organi della provincia di L'Aquila continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

12. Nel termine di cui al comma 7, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di L'Aquila e di Avezzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di L'Aquila la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui al comma 7, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Avezzano degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella

loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui al comma 3.

14. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 13 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui al comma 4 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

16. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di L'Aquila e la provincia di Avezzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

17. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato, costituiti nell'ambito della provincia di L'Aquila e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Avezzano.

18. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 17 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Avezzano a decorrere dalla data del loro insediamento.

19. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa di 250 mila euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

20. Per l'attuazione del comma 9, è autorizzata la spesa di 900 mila euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

21. Per l'attuazione dei commi 13, 14 e 15 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2633 E 3053

Articolo 1.

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'alea è sostituito dal seguente: «Il consiglio ha competenza sui seguenti atti:»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) statuti e regolamenti dell'ente e delle aziende speciali nei quali il comune abbia la maggioranza»;

3) alla lettera b) dopo la parola: «urbanistici», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli attuativi»;

4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari»;

5) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) acquisti, alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, superiori a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri»;

b) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio»;

c) all'articolo 45, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Si procede altresì alla temporanea sostituzione di cui al comma 2 nel caso di sospensione dalla carica di consigliere di cui all'articolo 64, comma 2»;

d) l'articolo 48, comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Spetta inoltre alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regolamentare.»;

e) all'articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi»;

f) all'articolo 51, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È consentito candidarsi a un terzo mandato consecutivo ai sindaci di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.»;

g) all'articolo 64, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso di diritto dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina. Si applica il comma 2-bis dell'articolo 45»;

h) all'articolo 72, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 è soppresso l'ultimo periodo;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero dei voti validi, salvo quanto previsto nel comma 5.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Qualora nessun candidato ottenga almeno il 40% dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. A parità di voti partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.»;

4) alla fine del comma 7 le parole: «dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste collegate anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 73, comma secondo, ultimo periodo.»;

5) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.»;

i) all'articolo 73, il primo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente:

«Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già

conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi.»;

j) all'articolo 73, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco che, fra quelli non risultati eletti, ha ottenuto il numero maggiore di voti validi e sia collegato a una lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso questi sia collegato a più liste, il seggio a lui spettante è detratto dai seggi complessivamente attribuito al gruppo di liste collegate.»;

k) all'articolo 74, sono apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, salvo quanto previsto nel comma 7.»;

2) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

«Qualora nessun candidato ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.»;

3) nel comma 9, le parole «dei gruppi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i gruppi collegati anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 75, secondo comma.»;

4) il comma 11 è sostituito dal seguente: «Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato più anziano di età.»;

l) all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva.»;

m) l'articolo 127, è sostituito dal seguente:

«Articolo 127. - (*Controllo eventuale*). - 1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri, entro 5 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti, affidamento di servizi o forniture, di importo superiore a 250.000 euro;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) affidamento di incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto disciplina gli effetti della richiesta di controllo e il raccordo con il controllo interno indicando l'organo al quale va rivolta l'istanza di riesame e precisando che, in caso di invito ad eliminare i vizi riscontrati, le deliberazioni e le determinazioni acquistano efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.»;

n) l'articolo 147, è sostituito dal seguente:

«Articolo 147. - (*Controlli interni*). – 1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, prevedono forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, e verificare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere necessari interventi correttivi sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dal Collegio dei revisori dei conti per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, i requisiti e le modalità di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti, nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati.»;

o) all'articolo 234, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle comunità montane, la revisione economia finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato con le modalità fissate dallo statuto, garantendone, comunque, l'autonomia e l'indipendenza.».

2. Gli statuti sono adeguati ai sensi dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera l), del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 234 del medesimo testo unico».

Articolo 2.

(Nuove norme in materia di sottoscrizione di liste di elettori)

1. Il comma 3 dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche, è abrogato.

2. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «e delle preture», «gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,» e viene soppresso l'ultimo periodo.

b) nel comma 2, le parole da «e al terzo» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «comma dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445».

c) alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole: «o sono comunque anteriori agli atti di accettazione delle candidature».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

507^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BOREA***La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Parere alla 14^a Commissione. Esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3509. Parere in parte contrario, in parte di nulla osta, in parte di nulla osta con osservazioni e in parte favorevole. Rinvio dell'esame del documento LXXXVII, n. 5)

Riferisce il senatore TIRELLI (*LP*) che illustra la proposta di parere che viene riportata in allegato al resoconto della presente seduta e in ordine alla quale richiama in particolare, l'attenzione sul parere favorevole proposto relativamente agli emendamenti che recepiscono le indicazioni contenute nella relazione già approvata dalla Commissione giustizia sul disegno di legge in titolo nella seduta del 14 settembre scorso.

Il relatore prosegue illustrando le ragioni del parere contrario proposto in merito all'emendamento 1.5 e dell'osservazione svolta relativamente all'emendamento 3.0.1 (testo 2).

Prende quindi la parola il senatore BUCCIERO (*AN*) il quale con riferimento all'emendamento 3.0.1 (testo 2) evidenzia, da un lato, l'esigenza – già in altre occasioni emersa – di precisare ulteriormente il significato dell'espressione «fatte salve le norme penali vigenti» e, dall'altro, la necessità di modificare l'emendamento laddove lo stesso prevede una delega ad emanare decreti legislativi recanti anche sanzioni penali senza che, per le sanzioni penali, siano in alcun modo specificati i relativi principi e criteri direttivi.

Il relatore TIRELLI (*LP*), recependo i suggerimenti prospettati dal senatore Bucciero in ordine all'emendamento 3.0.1 (testo 2), fa presente, per quanto riguarda l'espressione «fatte salve le norme penali vigenti», che la stessa potrebbe essere sostituita con l'altra «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti», analogamente a quanto proposto nel punto 2 della lettera b) della già menzionata relazione della Commissione giustizia sul disegno di legge in titolo. Condividendo poi l'osservazione del senatore Bucciero circa l'assoluta mancanza di principi e criteri direttivi, per quanto concerne la delega per le sanzioni penali prevista nel medesimo emendamento 3.0.1 (testo 2), il relatore ritiene che tale problema potrebbe essere superato mediante un rinvio espresso ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge comunitaria.

Dopo che il presidente BOREA ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Tirelli a redigere un parere conformemente alla proposta da lui testè illustrata e tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PROPOSTA DI PARERE SUGLI EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 3509**

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, sottolineando in particolare come gli emendamenti all'articolo 3 recepiscano le indicazioni contenute nella relazione della Commissione sul disegno di legge in titolo. Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.5 ritenendosi incongruo e non chiaro il modo in cui lo stesso modifica il comma 9 dell'articolo 1.

In ordine all'emendamento 3.0.1 (testo 2), con riferimento all'espressione: «violazioni accertate a disposizione dei regolamenti» di cui al comma 1 del citato emendamento 3.0.1 (testo 2), se ne suggerisce la sostituzione con l'altra; «violazioni di disposizioni dei regolamenti» essendo il termine «accertate» del tutto pleonastico e quindi fuorviante nel contesto in questione.

La Commissione esprime, da ultimo, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

248^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3584) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) il quale rende noto che, con il Trattato in titolo, si determina un nuovo allargamento dell'Unione europea, dopo quello del 1° maggio 2004, che porta a compimento il processo di aggregazione dei paesi dell'ex blocco sovietico nell'orbita comunitaria.

Prosegue illustrando i passaggi essenziali del processo di allargamento scanditi dai Consigli europei di Lussemburgo (1997), Helsinki (1999), ma soprattutto dal fondamentale Consiglio europeo di Copenhagen del giugno 1993, nel corso del quale era stata presa la decisione di principio riguardante l'allargamento dell'Unione europea ed erano stati definiti i criteri che i Paesi candidati devono rispettare prima dell'adesione. Si tratta di principi generali, comuni a tutte le democrazie occidentali e riguardano: la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, il primato del diritto, i diritti umani, il rispetto delle minoranze e la loro protezione (criterio politico); l'esistenza di un'economia di mercato vitale, nonché la capacità di far fronte alla pressione concorrenziale e alle forze del mercato all'interno dell'Unione europea (criterio economico); la capacità di rispettare i propri obblighi, in particolare di approvare gli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria (criterio del recepimento del-

l'acquis comunitario). Questi criteri hanno guidato le istituzioni comunitarie nella valutazione sui singoli paesi europei che domandavano l'adesione all'Unione. Soltanto il positivo riscontro del loro rispetto ha determinato la concreta possibilità di adesione.

Il Trattato in esame ha una struttura estremamente complessa, da un lato in considerazione della pluralità di clausole transitorie che sono in esso contenute, dall'altro in considerazione della sua sostanziale articolazione in due parti, di cui una destinata ad operare nel caso in cui il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa entri in vigore, la seconda nel caso contrario. Se alla data prevista per l'adesione, ossia il 1° gennaio 2007, sarà entrato in vigore il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa si applicheranno le disposizioni di quest'ultimo e varranno le condizioni e le modalità di ammissione della Bulgaria e Romania contenute nel protocollo allegato al Trattato di adesione (articolo 1 del Trattato di adesione). In caso contrario, ossia se al 1° gennaio 2007 la Costituzione per l'Europa non sarà in vigore (circostanza che, allo stato, appare probabile), si applicheranno i Trattati vigenti e varranno le condizioni e le modalità di ammissione della Bulgaria e Romania contenute nell'atto allegato al Trattato di adesione (articolo 2 del Trattato di adesione). Tuttavia, l'articolo 1 del Trattato di adesione e il relativo protocollo saranno applicabili allorché, successivamente all'adesione, entrerà in vigore la Costituzione europea.

Passando alla strutturazione del Trattato, mette in rilievo la sua suddivisione in un Trattato di adesione vero e proprio, composto da 6 articoli, dal già menzionato protocollo di adesione, a sua volta suddiviso in cinque parti e con nove allegati, dal pure menzionato atto di adesione, suddiviso anch'esso in cinque parti e nove allegati, e infine dall'atto finale con le relative dichiarazioni. A parte le necessarie modifiche di carattere redazionale, i due atti sono identici.

La Parte prima di entrambi riguarda i principi generali dell'adesione. La Parte seconda riguarda gli aggiustamenti alla Costituzione europea ed ai Trattati, in particolare per quanto concerne il numero dei parlamentari europei e la ponderazione del voto in seno al Consiglio dell'Unione. La Parte terza si riferisce alle disposizioni permanenti, tra cui gli adattamenti agli atti delle istituzioni. La Parte quarta concerne le disposizioni temporanee relative ai diversi capitoli della legislazione comunitaria applicabili a Bulgaria e Romania. In questa parte sono contenute alcune norme volte a disciplinare la composizione delle istituzioni comunitarie nelle legislature 2004-2009 e 2009-2014, alcune disposizioni sugli accordi di carattere economico raggiunti nei negoziati per l'adesione e, soprattutto, le clausole transitorie, particolarmente rilevanti e di cui si dirà in seguito. Nella Parte quinta sono infine contenute le disposizioni di applicazione con riferimento all'insediamento delle istituzioni e degli organi, all'applicabilità degli atti delle istituzioni e alle disposizioni finali, tra cui quella che richiama i nove allegati al testo quale parte integrante dello stesso.

Gli allegati, come detto, sono nove e si riferiscono alle convenzioni e protocolli ai quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di ade-

sione (allegato I), alle disposizioni dell'*acquis* di Schengen applicabili ai due nuovi Stati membri (allegato II), agli adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni (allegato III), ad altri adattamenti agli atti adottati dalle istituzioni (allegato IV), ad altre disposizioni permanenti (allegato V), alle misure transitorie riguardanti la Bulgaria (allegato VI), alle misure transitorie riguardanti la Romania (allegato VII), allo sviluppo rurale (allegato VIII) e agli impegni specifici assunti dalla Romania (allegato IX).

Particolare importanza rivestono gli allegati VI e VII in cui sono contenute deroghe relative all'immediata applicabilità dell'*acquis* comunitario, nell'ambito delle quali viene principalmente in rilievo quella al principio della libera circolazione dei lavoratori prevista anche dal Trattato di adesione del 2003. Secondo questa deroga, nei primi due anni successivi all'adesione (quindi, fino al 1° gennaio 2009) non si applica la libera circolazione dei lavoratori secondo il diritto comunitario. Questa è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1612/68, la cui inapplicabilità, relativamente agli articoli da 1 a 6, sarà pertanto automatica. In tale fase, non è previsto nessun obbligo di manifestazione di volontà da parte degli stati membri. Tuttavia, se uno stato (e ciò vale anche per gli stati membri dal 1° maggio 2004) volesse liberalizzare l'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, può farlo ma solo attraverso misure nazionali o con accordi bilaterali. Trascorsi due anni dall'adesione (2009), gli Stati dovranno far sapere quale regime intendono applicare, ossia se continuare ad applicare la misura transitoria per ulteriori tre anni oppure liberalizzare l'accesso al lavoro. Trascorsi ulteriori tre anni (2012), gli Stati possono mantenere in vigore, per ulteriori due anni, la propria legislazione nazionale, informandone la Commissione, qualora si verifichino o possano verificarsi rischi di gravi perturbazioni del mercato del lavoro. A partire quindi dalla scadenza del settimo anno (2014) cesserà il regime transitorio e nessuno stato membro sarà più autorizzato a richiedere il permesso di lavoro ai lavoratori degli altri Stati membri. In ogni caso, durante tutto il periodo transitorio, gli stati membri dovranno garantire ai lavoratori di Bulgaria e Romania che gli attuali diritti di accesso al mercato del lavoro per i cittadini degli Stati aderenti non siano soppressi (clausola di *standstill*).

Si prevede poi una seconda e più impegnativa garanzia in favore dei nuovi cittadini dell'Unione, che impone agli attuali stati membri di introdurre – nell'ipotesi che si avvalgano della moratoria – un trattamento preferenziale per i nuovi cittadini comunitari rispetto a quelli di paesi terzi nell'accesso al mercato nazionale del lavoro. Va ricordato, infine, che, in riferimento alle analoghe misure transitorie di protezione previste dal Trattato di adesione del 2003, il Regno Unito, l'Irlanda, la Svezia e la Danimarca hanno rinunciato alla loro applicazione.

Il trattato si chiude con l'atto finale a cui accedono le dichiarazioni, tra le quali va menzionata quella con cui gli attuali stati membri sottolineano la necessità di seguire con attenzione gli sviluppi di Bulgaria e Romania nel settore della giustizia, e per la sola Romania anche nel settore della concorrenza e dell'ambiente. Tale dichiarazione va collegata con le clausole di slittamento.

L'*iter* negoziale con i due paesi è stato lungo e complesso e si è concluso soltanto nel mese di dicembre 2004. Quindi il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione la conclusione dei negoziati esortando i due paesi a continuare nell'adeguamento all'*acquis* in vista della firma del Trattato di adesione prima e dell'adesione poi.

Le istituzioni europee sono ora impegnate a seguire il cammino dei due paesi soprattutto alla luce degli ultimi punti sui quali la soddisfazione è stata minore: per la Bulgaria un migliore adeguamento dell'*acquis* nella materia della giustizia e degli affari interni e per la Romania un maggior impegno nelle materie della giustizia e affari interni, della politica della concorrenza e dell'ambiente.

Il rispetto di tali impegni è presidiato da una serie di clausole transitorie, richiamate dall'articolo 4 del Trattato che disciplina l'entrata in vigore, prevista come già detto per il 1° gennaio 2007.

Particolare rilevanza assume, a suo avviso, la c.d. clausola di slittamento prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del Trattato di adesione. In base ad essa, la data di adesione verrà posticipata al 1° gennaio 2008, per uno o tutti e due gli Stati, nel caso in cui lo stato dei preparativi per l'adozione e l'attuazione dell'*acquis* sia tale da far sorgere il serio rischio che Bulgaria o Romania siano manifestamente impreparate a rispettare gli impegni assunti entro il 1° gennaio 2007. La disciplina della clausola di slittamento è ulteriormente precisata nell'articolo 39, paragrafo 1, sia del Protocollo che dell'atto di adesione. Lo slittamento di un anno deve essere deciso dal Consiglio all'unanimità su raccomandazione della Commissione.

Soltanto per la Romania, l'articolo 39, paragrafo 2, sia del protocollo che dell'atto prevede una clausola di slittamento ulteriore qualora siano riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto di alcuni impegni nel settore della giustizia e affari interni (elencati nell'allegato IX), quali a titolo di esempio l'attuazione del piano di azione Schengen, un elevato livello di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne, la riforma del sistema giudiziario, la lotta alla corruzione e una strategia pluriennale nella lotta alla criminalità organizzata. In queste eventualità, lo slittamento di un anno è deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata, sempre su raccomandazione della Commissione.

Ancora soltanto per la Romania, l'articolo 39, paragrafo 3, sia del protocollo che dell'atto dispone lo slittamento di un anno qualora siano state riscontrate gravi carenze per quanto riguarda il rispetto da parte della Romania degli obblighi assunti con l'accordo di associazione del 1994 o degli obblighi relativi al monitoraggio degli aiuti di Stato, della competitività e della riforma del settore siderurgico (menzionati nell'allegato IX). Anche in tal caso, la decisione del Consiglio sarà a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, ma a differenza delle ipotesi precedenti sarà basata anche su una valutazione particolareggiata da compiersi nell'autunno 2005 (si è quindi in attesa di questo rapporto) sulla politica della concorrenza in Romania.

In aggiunta a queste clausole transitorie connesse con le peculiarità di Bulgaria e Romania, vanno menzionate le tre clausole di salvaguardia generale di cui agli articoli 36, 37 e 38 sia del protocollo che dell'atto di adesione. Si tratta di clausole attivabili in casi particolari e per un periodo transitorio di tre anni. In base ad esse sarà possibile disapplicare alcune parti dell'*acquis* comunitario nel caso in cui si accertino difficoltà nel funzionamento di alcuni settori di attività dell'Unione in conseguenza dell'avvenuto allargamento. In breve, si tratta delle medesime clausole già previste nel Trattato di adesione del 2003 (relativo all'ultimo allargamento), che a loro volta si ponevano in linea di continuità con le clausole di salvaguardia contemplate nel Trattato di adesione del 1994 (relativo all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia), peraltro estendendole. Infatti, accanto alla clausola di salvaguardia economica (articolo 36), già prevista nel Trattato del 1994, sono state aggiunte nel 2003 e confermate nel 2005 le due clausole del mercato interno (articolo 37) e al settore giustizia e affari interni (articolo 38). Ora, mentre la prima può essere attivata sia su iniziativa degli attuali stati membri sia su iniziativa degli Stati aderenti, qualora in un settore dell'economia o in un'area si presentino difficoltà a seguito dell'adesione, le clausole per il mercato interno e per il settore giustizia e affari interni sono attivate su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno stato membro, ma solo nei confronti di Bulgaria e Romania, qualora questi Stati, non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno ovvero in caso di carenze gravi nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione degli atti in materia di riconoscimento reciproco in materia penale e civile. Ciò significa che la prima clausola tende a tutelare gli interessi economici dello Stato richiedente che la attiva, mentre le seconde si pongono piuttosto nell'ottica di un buon funzionamento dell'Unione. In ogni caso, le misure di salvaguardia sono adottate dalla Commissione e la loro attivazione è possibile per un periodo massimo di tre anni dalla data dell'adesione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3472) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Secondo il presidente relatore PROVERA (*LP*) la Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina intende fornire una chiara e puntuale definizione dell'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in vigore tra gli stessi. Inoltre, essa prevede tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche.

L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello status dell'Ufficio

consolare. Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, che prevedono uno specifico trattamento ai Consoli ucraini in Italia e attribuiscono loro le competenze dalle stesse previste.

In coerenza con l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la Convenzione stabilisce che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione che non abbiano rappresentanze in loco.

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle relative disposizioni, la Convenzione prevede (all'articolo 74) la costituzione di una Commissione mista, che si riunirà su richiesta di ognuna delle Parti contraenti.

I primi tre capitoli della Convenzione, che hanno carattere istituzionale, regolano lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963. In particolare, nel capitolo II sono definite alcune problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III sono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.

Il capitolo IV prevede che siano gli Uffici consolari ad attuare la protezione dei propri cittadini. A tal fine, le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima. Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà. Di rilievo è poi l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.

In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a Consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.

Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, che si applicano agli Uffici consolari di ciascuno dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, gli articoli da 2 a 6 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.

Gli articoli da 7 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.

Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento di funzioni elettorali,

la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile. Particolarmente importanti sono l'articolo 48 sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità consolari e l'articolo 49 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 50 sulla protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 51.

Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.

Gli articoli 62 e 63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

Infine, gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità del loro esercizio.

Conclude indicando che, in considerazione dei rapporti tra Italia e Ucraina e degli sviluppi della situazione politica e istituzionale di quel Paese, la ratifica dell'accordo in esame assume anche un rilievo particolare che ne motiva la sollecita definizione.

Prende quindi la parola il senatore RIGONI (*Mar-DL-U*) che, condividendo l'importanza del provvedimento e le considerazioni svolte dal Presidente, ne auspica una rapida approvazione, prima dello svolgimento della visita di Stato del presidente della Repubblica dell'Ucraina in Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

186^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(1100) CUTRUFO. – *Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria*

(3340) LONGHI. – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta
(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Il presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) rileva che le iniziative legislative hanno analoga finalità, in quanto mirano ad attribuire una promozione al grado superiore agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate. Tale promozione viene conferita a titolo onorifico, come riconoscimento morale nei confronti di servitori dello Stato che abbiano adempiuto al proprio dovere con speciale dedizione. In particolare, il disegno di legge n. 3476 attribuisce una promozione al grado superiore, a titolo onorifico, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto e che quindi non potranno in alcun modo rientrare in servizio. Il disegno di legge n. 3340 contempla altresì gli ufficiali e sottufficiali collocati nella riserva o nella riserva di complemento; ricomprende inoltre i graduati di truppa. Il disegno di legge n. 1100 fa invece menzione di ufficiali e sottufficiali al quarto anno di permanenza nella posizione di ausiliaria ed estende la promozione a titolo

onorifico agli ufficiali e sottufficiali appartenenti al corpo delle Capitane-rie di porto. La promozione è concessa prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza. Ne sono esclusi – secondo i disegni di legge n. 3476 e n. 3340 – i generali del Corpo d'armata e gradi equiparati.

Il disegno di legge n. 3476 individua (all'articolo 2) i requisiti necessari per il conferimento del grado onorifico. I requisiti da esso previsti vengono diversamente configurati dall'Atto Senato n. 3340, che peraltro modula in vario modo la platea degli utenti interessati. Il disegno di legge n. 1100 non si sofferma invece su speciali requisiti cui vincolare la promozione.

Tutte e tre le iniziative legislative concordano comunque sul carattere onorifico della promozione in questione, che pertanto non determina effetti di sorta ai fini del trattamento di quiescenza o ad alcun altro fine economico-retributivo. Non conseguono dunque oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Fa infine osservare che sul disegno di legge n. 3476 alla Camera dei deputati si è riscontrata una pressoché completa unanimità e invita quindi la Commissione a presceglierlo come testo base.

Si apre la discussione generale.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), intervenendo in via preliminare, preannuncia che, in considerazione della delicata situazione politica e delle inaccettabili forzature a suo giudizio operate nei confronti del Parlamento dalla maggioranza e dal Governo, i parlamentari dell'Unione hanno convenuto che, in caso di ricorso al voto, chiederanno la verifica del numero legale.

Il senatore PALOMBO (*AN*) non ritiene ricorra una situazione politica tale da giustificare il ricorso ad un ostruzionismo a carattere pregiudiziale e generalizzato, che egli stigmatizza con forza. Quanto al merito dei provvedimenti, si dichiara in netto dissenso dagli stessi principi ispiratori, ritenendoli privi di fondamento e comunque destinati a creare ingiustificate sperequazioni e profondo scontento.

Il senatore GUBERT (*UDC*) nota che l'attribuzione delle promozioni onorifiche nelle iniziative legislative in esame viene legata non già alla sussistenza di particolari meriti, ma alla semplice adozione di comportamenti coerenti con gli stessi doveri connessi alla carriera militare. Condivide pertanto il dissenso già espresso dal senatore Palombo, che a suo avviso giustificerebbe l'abbandono dell'esame dei provvedimenti da parte della Commissione.

Dopo un breve intervento del presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) (segnala che l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge è stato sollecitato da parlamentari appartenenti a entrambi gli schieramenti) il senatore MANFREDI (*FI*) osserva che l'esi-

stenza di una pluralità di iniziative legislative, tra loro diversamente modulate, ancorché concernenti analoga tematica, ne renderebbe necessario un adeguato approfondimento, che a suo avviso sarebbe opportuno affrontare in comitato ristretto. Rileva inoltre che il giudizio di eccellenza negli ultimi dieci anni, che nel caso di specie verrebbe richiesto per la promozione, non costituisce in via generale un requisito essenziale per la progressione in carriera, che deve tener conto anche di molti altri requisiti. Il giudizio di idoneità all'avanzamento potrebbe invece costituire un criterio portante.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), richiamata la posizione pregiudiziale dei Gruppi di opposizione già evidenziata dal senatore Nieddu, soffermandosi sul merito dei provvedimenti rileva che, se da un lato iniziative legislative di tal fatta possono costituire testimonianza dell'attenzione delle Istituzioni nei confronti delle Forze armate, la gratificazione cui essi attongono è destinata ad avere carattere generale, ciò che non gli pare né rientrare nelle aspettative delle Forze armate, né costituire questione di attualità. Peraltro le Forze armate hanno oggi bisogno di ben altri interventi, di carattere sia economico-finanziario che organizzativo, e anche questo costituisce ulteriore fonte di perplessità nei confronti dei disegni di legge oggi all'esame.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*), richiamata la posizione generale dei Gruppi dell'Unione, rileva che conferire un titolo onorifico a chi non lo abbia attinto nel corso della propria carriera significa in qualche modo svalutare la promozione che invece altri hanno guadagnato sul campo. Da ciò originano dubbi sulla portata dei provvedimenti tali da suggerire, a suo giudizio, una pausa di riflessione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario BERSELLI sottolinea le perplessità che il Governo nutre sulle promozioni a titolo onorifico, ricordando che, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, di fronte all'unanime consenso manifestato dai Gruppi parlamentari, il Governo si era rimesso alle valutazioni espresse in quel ramo del Parlamento. Al riguardo comunque permangono profondi e fondati dubbi. È dunque opportuno imboccare la strada della costituzione di un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, come suggerito dai senatori Manfredi e Bedin, ciò che consentirà un opportuno approfondimento della materia.

Il presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) propone che comunque la Commissione proceda alla scelta di un testo base, che altro non potrebbe essere se non il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, dichiarandosi contrario alla costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) ribadisce che, anche alla luce delle perplessità sostanzialmente condivise da tutti i componenti della Commissione, la via maestra è quella del comitato ristretto, che risulterebbe superato ove la Commissione pervenisse oggi all'individuazione di un testo base.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il presidente relatore CONTESTABILE (*FI*) mette quindi ai voti la proposta di costituzione di un comitato ristretto, che risulta approvata, con il voto contrario suo e del senatore Gubert e l'astensione del senatore Bonatesta.

Invita quindi i Gruppi a designare entro sette giorni il rispettivo rappresentante in seno al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

742^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3524) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004

(3525) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, ricordando che prosegue la discussione generale per l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, invita i Senatori interessati a svolgere i propri interventi.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) osserva che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo dovrebbe offrire una visione della complessiva politica economica, nonché della gestione della finanza pubblica praticata dal Governo, fornendo anche spunti per una più ampia riflessione in merito. Tale funzione dei suddetti documenti appare tuttavia viziata, in questo caso, dall'atteggiamento del Governo, che in questi anni, con l'adozione di una politica di finanza creativa, non ha consentito al Parlamento di avere dati contabili attendibili su cui avviare un proficuo confronto tra maggioranza ed opposizione. Sono infatti mancati al Parlamento gli strumenti informativi essenziali per svolgere efficacemente il proprio ruolo di controllo e di impulso nei confronti del Governo: ricorda in proposito le riclassificazioni dei dati di finanza pubblica imposte dall'Eurostat, che

hanno dimostrata la sostanziale inattendibilità delle cifre fornite dal Governo.

Sottolinea come tale situazione, che si ripropone anche con i due provvedimenti attualmente in esame, appare particolarmente grave, nel momento in cui il Parlamento dovrà tra breve iniziare l'esame della nuova manovra finanziaria per il 2006, alla quale il rendiconto 2004 e l'assestamento 2005 potevano fornire un'utile base di riflessione. Denuncia quindi i risultati negativi dell'economia conseguiti durante la gestione del governo Berlusconi, evidenziando come la mancanza di proposte di soluzione efficaci dimostri il tramonto di ogni vera ambizione riformatrice dell'Esecutivo, che, essendo ormai alla fine della legislatura, non ha più spazio per un «ravvedimento operoso» e deve assumersi in pieno la responsabilità del proprio fallimento.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), intervenendo in merito al disegno di legge sul rendiconto generale dello Stato, richiama l'articolo 22 della legge n. 468 del 1978 in relazione ai criteri di redazione del conto consuntivo del bilancio, che deve consentire il confronto tra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti sul fronte delle entrate e delle spese. Osserva che il documento in esame non sembra rispettare appieno le norme della legislazione contabile, in quanto nella rielaborazione su base economica delle voci di entrata e di spesa fatta nella relazione illustrativa, al fine di consentire la verifica del rispetto dei parametri di Maastricht, mancano i prescritti indicatori di efficacia e di efficienza. Tale lacuna appare particolarmente grave in quanto non consente di valutare appieno la validità degli interventi di spesa inseriti nella legge finanziaria e nei singoli provvedimenti legislativi, proprio alla vigilia dell'esame della nuova manovra finanziaria per il 2006.

Rileva inoltre che, sebbene il rendiconto generale si riferisca formalmente al solo bilancio statale, tuttavia la mancanza di un conto consolidato della pubblica amministrazione risulta fuorviante in quanto, come si evince dalla lettura della relazione illustrativa del rendiconto stesso, i saldi di finanza pubblica (in particolare l'indebitamento netto ed il debito pubblico in rapporto al PIL) ivi riportati sono assai inferiori ai corrispondenti valori calcolati con riferimento al complesso della pubblica amministrazione, che sono i soli validi ai fini del rispetto dei parametri di Maastricht. Lamenta quindi la mancata indicazione dei valori previsionali e consuntivi del conto consolidato della pubblica amministrazione richiamati anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria, che avrebbero consentito una migliore analisi degli scostamenti tra gli obiettivi e i risultati effettivi.

Entrando poi nello specifico del disegno di legge sul rendiconto, osserva che mentre gli obiettivi di entrata e di spesa per la parte in conto competenza sono stati sostanzialmente realizzati, altrettanto non si può dire per quanto riguarda la gestione di cassa, che presenta un minore grado di efficienza. Ciò è testimoniato anche dall'elevata percentuale di residui, sia attivi che passivi, che appesantiscono il bilancio. Per quanto

concerne i residui attivi, denuncia con preoccupazione la riduzione di 57 miliardi di euro tra l'inizio e la fine dell'esercizio 2004, in quanto corrispondenti ad entrate precedentemente imputate al bilancio che si sono poi rivelate insussistenti.

Per quanto riguarda la gestione delle spese, sottolinea che la Corte dei conti non ha parificato alcune poste del conto del bilancio, in quanto si tratta di partite irregolari che devono essere sanate *a posteriori* in via legislativa. Il caso più eclatante è quello delle eccedenze di spesa, passate da 1,2 miliardi di euro nel 2004 a 1,96 miliardi nel 2005, per cui ritiene non sostenibile la giustificazione secondo la quale tale fenomeno costituirebbe un evento transitorio e destinato a scomparire nel tempo.

In realtà, sottolinea che la presenza costante delle eccedenze di spesa dimostra, oltre ad una incapacità previsionale da parte del Governo, anche una cattiva cultura gestionale da parte dei singoli amministratori, che non sono chiamati a rispondere direttamente delle somme che vanno a spendere al di là degli stanziamenti effettivamente autorizzati. In particolare, richiama il caso delle anticipazioni di cassa, in conto Tesoreria, a suo avviso concesse con troppa facilità anche in misura superiore agli stanziamenti di competenza. Analoghe riflessioni svolge in merito alla errata contabilizzazione di alcune voci di entrata, registrate in bilancio senza che ne fosse chiaramente indicato il titolo giuridico.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, pur rilevando che lo stesso non presenta significative movimentazioni, sottolinea tuttavia come il complesso delle variazioni apportate, sia quelle per atto amministrativo, sia quelle del disegno di legge di assestamento, determinino un sostanziale peggioramento dei principali saldi di bilancio (ovvero il saldo netto da finanziare, il risparmio pubblico, l'avanzo primario, l'indebitamento netto ed il ricorso al mercato), rispetto ai valori fissati dalla legge finanziaria 2005. Sebbene il disegno di legge di assestamento non sia legge in senso formale, per cui tale sfioramento non rileva in tale sede, non di meno esso appare assai preoccupante e richiederebbe, a suo avviso, una specifica segnalazione da parte della Commissione bilancio.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*), intervenendo sul rendiconto, evidenzia come dall'analisi del documento emerga un peggioramento dei conti pubblici, accompagnato ad un andamento altrettanto preoccupante dei dati macroeconomici generali. Tuttavia, se la causa di tali andamenti si può in parte ascrivere alla situazione negativa generalizzata che caratterizza i paesi dell'Unione europea, non di meno sottolinea come il caso italiano appaia ancora più grave, avendo il nostro Paese perso competitività proprio nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Richiama quindi il peggioramento dell'indebitamento netto, salito nel 2004 a 43,6 miliardi di euro, contro i 41 del 2003, l'ulteriore riduzione dell'avanzo primario, sceso nel 2004 all'1,8 per cento del PIL. L'unico dato positivo è quello della riduzione della spesa per interessi in rapporto al PIL, dovuta però non ad una migliore gestione dei nostri conti pubblici,

ma al basso livello dei tassi d'interesse che continua a sussistere nell'area dell'euro: si tratta di uno dei benefici che derivano dall'appartenenza dell'Italia alla moneta unica e che dimostrano la pretestuosità delle polemiche sui danni che l'adesione all'euro avrebbe apportato al nostro Paese.

Tra gli altri dati significativi che emergono dall'esame del rendiconto, rileva poi l'andamento della pressione fiscale, cresciuta nel 2001-2003 e calata poi di circa l'1 per cento nel 2004: si tratta, tuttavia, di un calo apparente, che sconta il venir meno delle entrate *una tantum* legate ai condoni e senza le quali si riconferma invece un *trend* crescente. Analoga situazione per quanto concerne il livello del debito della pubblica amministrazione, cresciuto ulteriormente nel corso del 2004.

Sottolinea, poi, l'aspetto più preoccupante che emerge dal rendiconto, ovvero la crescita delle spese della pubblica amministrazione che, contrariamente a quanto proclamato dal governo Berlusconi, non si sono minimamente ridotte tra il 2003 ed il 2004. E', naturalmente, un problema storico dei conti pubblici italiani, ma che la gestione dell'attuale Governo ha ulteriormente aggravato, a causa dell'incapacità di mettere in atto efficaci misure di contenimento della spesa. Cita, in particolare, il fallimento della regola del limite del 2 per cento all'incremento della spesa pubblica (il cosiddetto «metodo Gordon Brown»), che infatti verrà probabilmente abbandonato dal Governo nella nuova legge finanziaria per il 2006. Tale fallimento è dovuto al fatto che si è voluto operare un taglio generalizzato di tutte le spese della pubblica amministrazione, senza considerare che ve ne sono alcune necessariamente incompressibili, mentre una efficace azione di contenimento della spesa pubblica richiede un'analisi attenta delle singole voci di spesa e una scelta mirata di quelle su cui intervenire.

Altri problemi ormai cronici della finanza pubblica italiana sono poi l'aumento del fabbisogno in rapporto all'indebitamento netto e, soprattutto, il fenomeno delle eccedenze di spesa, particolarmente elevate per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (a causa essenzialmente degli stipendi degli insegnanti) ed il Ministero dell'economia e delle finanze (relativamente al pagamento delle pensioni di guerra). Fa notare, in proposito, come tali fenomeni dimostrino, ancora una volta, l'incapacità del Governo di sviluppare corrette previsioni in tema di fabbisogni ed oneri del personale della pubblica amministrazione.

In relazione al disegno di legge sull'assestamento, evidenzia come vengano confermate le considerazioni già svolte sul rendiconto dell'anno precedente, con il peggioramento del saldo netto da finanziare in termini di competenza, in particolare per l'aumento ormai incontrollato delle spese correnti (cui si accompagna, purtroppo, una preoccupante riduzione delle spese in conto capitale). Analoghe preoccupazioni manifesta in merito all'andamento crescente dei residui passivi, spia di una cronica incapacità delle pubbliche amministrazioni a spendere le risorse stanziare per i vari interventi.

Entrando nel merito delle variazioni al bilancio indicate dall'assestamento, segnala in maniera critica le gravi riduzioni alle unità previsionali di base di competenza del Ministero dell'ambiente per quanto concerne la

difesa del suolo (che mettono a rischio la possibilità di risanare il dissesto idrogeologico del territorio), nonché gli interventi volti a contrastare l'inquinamento delle acque e a favorire la realizzazione degli impianti fognari e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, opere che, invece, dovrebbero acquisire un carattere strategico nel panorama della politica degli investimenti.

Analogamente, richiama i tagli alle voci di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di università statali e di ricerca applicata, nonché le decurtazioni alle unità previsionali di base del Ministero dei trasporti, per quanto riguarda il trasporto rapido di massa, che invece rivestono un valore preminente ai fini dello sviluppo economico.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) richiama l'importanza del disegno di legge di assestamento, in quanto fornisce indicazioni fondamentali sull'andamento dei conti pubblici in vista dell'esame della nuova manovra finanziaria per l'anno successivo. In tal senso, rileva come il disegno di legge in titolo proponga variazioni al bilancio (di cui 2 miliardi di euro per atto amministrativo e 600 milioni di euro proposte nel medesimo disegno di legge) che determinano prevalentemente un peggioramento delle spese correnti. Ciò è preoccupante anche alla luce delle prime anticipazioni di stampa sul contenuto della nuova manovra finanziaria, che confermano il sostanziale fallimento della politica del Governo nel contenimento della spesa pubblica, che, nonostante i proclami lanciati negli ultimi anni e lo sforzo di rispettare i parametri di Maastricht, negli ultimi due anni è esplosa, registrando un aumento pari a ben 2 punti percentuali di PIL.

Alla luce di tale andamento e considerando che si è ormai alla vigilia delle elezioni per la nuova legislatura, ritiene illusorio pensare che il Governo possa adottare drastici interventi in grado di correggere tali tendenze. Giudica quindi solo propagandistiche le preannunciate misure contenute nella nuova finanziaria, che prevederebbero pesanti tagli a varie voci di spesa, tra cui anche il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Si tratta, infatti, di interventi concretamente irrealizzabili, anche per il carattere obbligatorio ed incompressibile di molte delle spese indicate. Viceversa, rileva la totale assenza, sempre nelle bozze della manovra finanziaria diffuse dai mezzi di informazione, di provvedimenti strutturali di correzione degli andamenti di finanza pubblica, ciò che induce a ritenere che continuerà il processo di sfioramento dei saldi.

Il presidente AZZOLLINI dichiara conclusa la discussione generale sui provvedimenti in titolo e cede quindi la parola ai relatori e al Governo per le rispettive repliche.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*), relatore del disegno di legge n. 3524 sul rendiconto generale dello Stato, conferma la preoccupazione per il fenomeno delle eccedenze di spesa e la relativa sanatoria *ex post* operata con il rendiconto: si tratta, tuttavia, di una tendenza cronica della finanza

pubblica, le cui origini vanno ricercate in anni anche molto lontani e la cui correzione richiede una riflessione più ampia di quella consentita dall'esame del documento del rendiconto.

Analogamente, riconosce che la mancanza, accanto al rendiconto generale del bilancio dello Stato, anche di un consuntivo del conto consolidato della pubblica amministrazione, rappresenta un'effettiva lacuna informativa, che potrà certamente essere colmata in futuro. Peraltro, rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'opposizione, i dati disponibili sui flussi finanziari delle pubbliche amministrazioni periferiche dimostrano come le entrate e le spese di tali enti abbiano avuto un andamento abbastanza positivo negli ultimi anni. Ritiene pertanto utile l'esame del disegno di legge sul rendiconto generale, nella misura in cui esso costituisca un punto di partenza per costruire la manovra di finanza pubblica per l'anno successivo.

In merito ai residui passivi, pur riconoscendo che la loro sussistenza tra un esercizio e l'altro rappresenta un aspetto negativo, invita tuttavia a distinguere tra quelle poste che derivano da una effettiva incapacità di spesa delle amministrazioni competenti, e per le quali occorre adottare opportuni rimedi, ed altre voci che rappresentano semplicemente mere regolazioni contabili, dovute alla tardiva iscrizione in bilancio di spese già sostenute in passato, come avvenuto, ad esempio, nel caso delle spese postali del Ministero della giustizia.

In risposta alle critiche dell'opposizione circa l'eccessivo scostamento tra gli obiettivi inizialmente previsti e gli effettivi risultati registrati a consuntivo, fa poi presente che le previsioni più ottimistiche indicate in sede di programmazione erano in realtà basate non su valutazioni di parte del Governo, ma sulle indicazioni fornite dai principali centri di ricerca economica e statistica, poi purtroppo disattese da un andamento dell'economia internazionale più penalizzante di quanto previsto.

In conclusione, invita il Governo ad attuare una serie di scelte coraggiose in campo finanziario, selezionando le spese e gli interventi veramente utili, senza cedimenti a pressioni clientelari o di parte, proponendo di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

Il senatore *CICCANTI (UDC)*, relatore sul disegno di legge n. 3525, condivide la preoccupazione per il peggioramento saldi di finanza pubblica fissati dalla legge finanziaria 2005, a causa delle variazioni recate dal disegno di legge in esame. In particolare, ritiene opportuna una riflessione sugli effetti delle variazioni per atto amministrativo, con particolare riguardo a quelle a carattere compensativo, che se esprimono da un lato una capacità gestionale adeguata delle singole amministrazioni, dall'altro introducono una serie di distorsioni agli andamenti di finanza pubblica in grado di alterare ogni tipo di programmazione finanziaria.

Nel richiamare le considerazioni già svolte nell'esposizione introduttiva, invita pertanto il Governo ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei per correggere le suddette distorsioni e riportare quindi sotto controllo gli andamenti dei saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando alle considerazioni svolte anche nel corso delle precedenti sedute, tra cui in particolare dal senatore Caddeo, per quanto concerne le entrate, contesta l'affermazione che l'effetto positivo e transitorio dei proventi derivanti dai condoni, possano compromettere il livello complessivo delle stesse entrate, in quanto mai dimostrata.

Con riferimento alle spese in conto capitale, osserva che non è molto significativo analizzare solo il bilancio dello Stato, ma occorre tenere conto anche di quelle degli enti periferici: in termini di contabilità nazionale, infatti, gli investimenti fissi lordi, al netto delle dismissioni immobiliari, sono passati dal 2,7 per cento del PIL nel 2001 al 2,9 per cento del PIL nel 2004. In merito alle spese degli enti locali, precisa che l'incremento delle spese correnti per l'anno 2004 evidenziato dalla Corte dei conti, è giustificato dal costo dei contratti e dalla relativa spesa degli arretrati, mentre è del tutto verosimile l'incremento delle spese in conto capitale, considerato che nel predetto anno non esisteva alcun tetto di spesa al riguardo.

Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui la spesa sanitaria sarebbe fuori controllo ed il processo di responsabilizzazione fiscale delle regioni sarebbe stato bloccato dal Governo, replica che, in materia sanitaria, in sede di legge finanziaria per il 2005, in base all'articolo 1, comma 164, è stato programmato il livello di finanziamento per gli anni 2005, 2006 e 2007. In attuazione di quanto previsto dalla medesima legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, è stata sottoscritta dallo Stato e dalle Regioni l'intesa del 23 marzo 2005 nella quale si prevedono dei vincoli alla crescita della spesa e si introduce il monitoraggio trimestrale dell'equilibrio economico-finanziario delle regioni. Nell'ambito del suddetto monitoraggio si verificano le coperture, poste in essere dalle regioni, qualora il livello di spesa ecceda il valore programmato.

Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 175 della medesima legge finanziaria 2005, le regioni, per assicurare l'equilibrio di bilancio nel settore sanitario, possono deliberare l'inizio o la ripresa degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP. Fa poi presente che, qualora le regioni non assicurino, a fine anno, l'equilibrio di bilancio, è prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della citata legge finanziaria, l'attivazione della procedura di commissariamento *ad acta*. Tale procedura è finalizzata ad approvare il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, proprio al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adottare i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP.

Si riserva infine di integrare ulteriormente gli elementi di informazione e chiarimento esposti nella replica in una fase successiva dell'*iter* di esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

425^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) chiede di sapere perché i lavori della Commissione stiano procedendo con estrema speditezza con riferimento a una serie di provvedimenti estremamente delicati, quali gli schemi di decreto legislativo sulla formazione dei docenti e sul riordino del secondo ciclo dell'istruzione, che invece richiederebbero a suo avviso un opportuno approfondimento.

Il presidente ASCIUTTI replica affermando che molti dei provvedimenti recati all'ordine del giorno della Commissione sono atti del Governo in riferimento ai quali la ristretta tempistica per l'espressione del parere richiede un sollecito esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(3524) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004*

(3525) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005*

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Bevilacqua aveva svolto la relazione illustrativa sui provvedimenti in titolo.

Nella discussione generale interviene anzitutto il senatore BETTA (*Aut*), il quale stigmatizza il significativo incremento delle spese imputabili al settore dell'istruzione rispetto agli stanziamenti iniziali, con particolare riferimento ai costi del personale. Da ciò se ne ricava la scarsa attendibilità delle previsioni assunte in sede di manovra finanziaria, che non può a suo avviso che destare viva preoccupazione.

Come emerse dal rendiconto generale per l'esercizio 2004, egli prosegue, è proprio il Dicastero dell'istruzione a ricorrere maggiormente alle eccedenze di spesa, che del resto consentono con ogni probabilità di attenuare le tensioni presenti nel mondo della scuola e non adeguatamente considerate in sede di bilancio.

Si tratta a suo avviso di un metodo non condivisibile ed altamente diseducativo, tanto più grave perché inficia la credibilità dello Stato anche nei rapporti con gli altri enti pubblici che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, si pongono su un piano di sostanziale parità.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) richiama l'attenzione sull'importanza dell'esame degli atti in titolo, soprattutto in considerazione dell'imminente inizio della sessione di bilancio. In proposito, giudica singolare la scarsa attenzione al rendiconto e all'assestamento del bilancio, mentre la gran parte del dibattito parlamentare e l'attenzione del Paese viene rivolta ai bilanci di previsione nonché alla legge finanziaria.

È invece a suo avviso altrettanto rilevante verificare in che modo le previsioni recate nella manovra finanziaria ricevano effettiva attuazione, con particolare riferimento alla circostanza che spesso in sede attuativa si tenta di ridurre l'impatto negativo di alcune norme. In particolare, la senatrice sottolinea che molte delle scelte adottate nel corso delle ultime manovre di bilancio, peraltro aspramente criticate dall'opposizione, hanno effettivamente ricevuto un'applicazione limitata, conoscendo molteplici deroghe, come ad esempio la disposizione che ha condotto a diciotto il numero delle ore da destinare all'insegnamento per ciascuna cattedra.

La senatrice ribadisce dunque il rilievo dell'esame degli atti in titolo che, a fronte delle scelte di fondo individuate in sede di approvazione dei bilanci preventivi e della legge finanziaria, evidenzia le effettive conseguenze sui conti pubblici, tanto più significativi in quanto – come noto – l'Italia è tenuta al rispetto di specifici parametri di bilancio derivanti dall'appartenenza all'Unione monetaria europea.

In proposito, ella giudica invero singolare che proprio il Ministero dell'istruzione, che ha a lungo perseguito logiche rispettose di esigenze di contenimento della spesa, sia fra le amministrazioni con maggiori eccedenze di spesa (pari a 104 milioni di euro). Ciò, risulta a suo avviso particolarmente grave poiché lo sfioramento è in gran parte determinato da spese fisse e obbligatorie, come la componente stipendiale, ampiamente prevedibili.

Né va dimenticato, ella prosegue, che in fase di assestamento non è certo agevole verificare se l'eccedenza di spesa sia volta a finanziare la qualità del sistema ovvero utilizzata per censurabili sprechi pubblici. Al

riguardo, la senatrice lamenta che nonostante in sede di definizione della manovra di bilancio si adottino misure a detrimento della qualità della scuola con l'intento di comprimere i costi, nei fatti esse non solo non sono in grado di assicurare risultati virtuosi ma anzi determinano un incremento di spese peraltro non soggette a controllo pubblico.

Ella conclude asserendo che gli atti in titolo confermano la delicatezza della situazione finanziaria dell'Italia, che sta vivendo un momento di vero e proprio logoramento.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) fa anzitutto presente che la delicatezza degli atti in titolo richiederebbe uno specifico approfondimento, soprattutto al fine di comprendere la gravità dell'andamento complessivo della contabilità pubblica, tanto più alla luce della circostanza che il disavanzo pubblico ha ormai superato la soglia del 6 per cento.

Al riguardo, ella coglie l'occasione per criticare la mancanza di dati sul gettito proveniente dall'autotassazione, che a suo avviso si inquadra in una più generale perdita di coscienza collettiva in ordine al valore della tassazione, che consegue alle scelte compiute dall'attuale Governo.

Soffermandosi in particolare sul rendiconto, con riferimento al Ministero dell'istruzione ella stigmatizza l'incremento (pari al 3,6 per cento) rispetto alle previsioni di competenza, nonché la riduzione della quota di parte capitale destinata all'università e alla ricerca (pari a circa il 6 per cento rispetto al 2003).

Non va poi dimenticata l'entità dell'eccedenza di spesa, in gran parte determinata dall'incremento per la componente stipendiale, pari al 70 per cento del totale.

Richiamandosi ai rilievi critici mossi dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, ella critica, da un lato, la scarsa significatività della distinzione fra spese correnti e in conto capitale e, dall'altro, l'ineadeguatezza della ripartizione per funzioni obiettivo, invero centrale onde valutare l'attività amministrativa in termini di servizi finali resi alla collettività.

Con specifico riferimento alle eccedenze di spesa del Ministero dell'istruzione, la senatrice riterrebbe opportuna una verifica degli oneri connessi alle attività di consulenza, nonché una valutazione della loro effettiva corrispondenza all'interesse generale.

Dopo aver lamentato il significativo peggioramento della situazione patrimoniale, la senatrice conclude rilevando come gli atti in titolo mostrino con tutta evidenza l'incapacità del Governo a controllare i conti pubblici.

Il senatore MODICA (*DS-U*) conviene con la senatrice Acciarini in merito alla sproporzione fra l'attenzione, invero considerevole, del Parlamento nei confronti delle leggi di previsione rispetto invece al rendiconto, che rappresenta il documento consuntivo. Egli stigmatizza in particolare l'insoddisfacente capacità di spesa ministeriale, come testimonia la presenza di consistenti residui anche ben oltre la soglia fra il 10 ed il

20 per cento, che egli definisce fisiologica nelle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una circostanza a suo avviso preoccupante, atteso che questi ultimi sottendono, da un lato, uno spreco di risorse e, dall'altro, una scarsa capacità programmatica.

In proposito, il senatore si sofferma sull'unità previsionale di base (upb) denominata «ricerca di base», che denota residui pari a circa il 47 per cento degli stanziamenti iniziali, che rappresentano risorse non utilizzabili per molti anni (almeno sino a quando non si verificherà la perenzione dei residui). Quanto poi alla voce «potenziamento delle attività di ricerca», essa registra un ammontare di residui pari al 51 per cento dello stanziamento iniziale.

Si tratta di dati allarmanti, tanto più gravi in considerazione della circostanza che essi riguardano il terzo anno di legislatura e non possono pertanto essere addebitati ad eredità del passato.

Anche relativamente al settore universitario, il senatore stigmatizza l'ampiezza dei residui: le upb «sistema universitario», «infrastrutture universitarie» e «formazione *post*-universitaria» denotano infatti, rispettivamente, residui pari al 40 per cento, al 54 per cento e al 43 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali.

Né va dimenticato, egli prosegue, l'ammontare dei residui pari al 78 per cento riferiti all'upb «ricerca per la didattica», che testimonia un'incapacità, a suo avviso incredibile, di utilizzare gli stanziamenti assegnati.

Egli critica inoltre la consistente e a suo giudizio scandalosa eccedenza di spesa determinata dalle spese per il personale, pari a 390 milioni di euro, che risulta persino superiore a quella registrata dal Ministero dell'economia, a sua volta dovuta in gran parte alla questione delle pensioni privilegiate.

Passando indi a considerare il disegno di legge per l'assestamento, egli ne richiama l'importanza al fine di verificare in che misura il quadro programmatico definito nella manovra di bilancio sia stato rispettato e pertanto se siano opportuni interventi correttivi. Al riguardo, il senatore stigmatizza anzitutto l'incremento, pari a 10,5 milioni di euro, a favore degli oneri per il personale del Ministero, che non trova nessuna spiegazione se non quella di essere un vero e proprio regalo nei confronti dei dipendenti.

Il senatore giudica altrettanto grave la scelta di operare un trasferimento di risorse dall'upb relativa alla ricerca applicata all'upb «fondi rotativi», pari a 60 milioni di euro. In questo modo, egli osserva, parte dei finanziamenti destinati a sostenere la ricerca svolta in gran parte dalle università e dagli enti pubblici viene così utilizzata per accrescere lo stanziamento dei fondi rotativi, con i quali vengono erogati prestiti per attività di ricerca ai quali possono attingere solo le imprese private.

Conclude ribadendo che, da un lato, il rendiconto evidenzia l'incapacità di programmazione e di utilizzo dei finanziamenti assegnati e, dall'altro, l'assestamento si caratterizza per incrementi di spese correnti connesse a finalità elettorali e scelte che sottraggono risorse alla ricerca pubblica in favore di quella privata.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) sottolinea che dagli atti in titolo, sulla scorta del resto di quanto affermato sia dalla Corte dei conti che dai senatori intervenuti nel dibattito, si ricava una sostanziale incapacità di spesa del Ministero dell'istruzione.

Di ciò, egli rileva, non si potrà certo non tener conto in sede di definizione della prossima manovra finanziaria, onde comprendere come meglio indirizzare la spesa pubblica. Al riguardo, deplora l'ampiezza dei residui registrati con riferimento all'edilizia, che conferma del resto le difficoltà già registrate in passato quando, a fronte dell'apertura delle forze di opposizione e degli impegni assunti dal ministro Moratti, quest'ultima venne smentita dal Ministro dell'economia e del Presidente del Consiglio.

Il senatore conclude infine soffermandosi sulla gravità della situazione in cui sono chiamati ad operare i dirigenti scolastici che spesso sono persino tenuti ad un utilizzo improprio dei fondi pubblici stanziati per far fronte ad alcune spese improrogabili, quali quelle relative al personale.

Ha indi la parola il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale ritiene che i provvedimenti in titolo, così come del resto rilevato dal relatore, dagli intervenuti nel dibattito, nonché dalla Corte dei Conti, evidenzino l'inconsapevolezza da parte del Dicastero dell'istruzione nei confronti delle principali criticità del sistema dell'istruzione, nonché la sua incapacità di individuare adeguate soluzioni.

In proposito, egli stigmatizza la riduzione delle risorse destinate agli investimenti, soprattutto nel settore dell'università e della ricerca, le eccedenze di spesa, nonché l'accrescimento dei residui, che testimoniano l'incapacità di spesa del Ministero.

Ritiene indi allarmanti i dati riferiti alle spese per la componente stipendiale, anche se tiene a precisare di non condividere politiche di riduzione del personale poste in essere per ragioni di bilancio. Piuttosto, egli sottolinea che tale situazione – all'interno della quale si inserisce lo schema di decreto legislativo in materia di formazione del personale docente (Atto del Governo n. 530), di cui la Commissione ha avviato l'esame – contribuisce a delineare un quadro complessivo a suo avviso sconsigliato. Al riguardo il senatore paventa il rischio del ricorso ad una spesa senza qualità per la formazione di personale senza qualità, proprio nel momento in cui il Paese vive una fase di profonda trasformazione. Di contro, occorrerebbe a suo giudizio una specifica attenzione ai problemi della formazione e di conseguenza ad una spesa qualificata nei confronti del personale docente.

In proposito, egli conviene con le considerazioni svolte dal senatore Monticone nel corso dell'esame in Aula del disegno di legge sui professori universitari (Atto Senato n. 3497) con riguardo alla centralità dei contenuti e della modalità della didattica, secondo una prospettiva che, lungi dall'essere puramente pedagogica, investe l'etica della cultura in un momento di profonda difficoltà.

Dinnanzi alla richiamata situazione, il senatore esorta la Commissione, in sede di esame di documenti di bilancio, ad assumere il compito di definire direttive che indirizzino la spesa pubblica nei settori di sua competenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, fermo restando l'Ufficio di Presidenza già convocato per giovedì prossimo per la programmazione dei lavori, l'Ufficio di Presidenza è altresì convocato domani, alle ore 9, per l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori (CRUI) sugli schemi di decreto legislativo concernenti la formazione dei docenti e la riforma del secondo ciclo (Atti del Governo n. 530 e n. 535).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

426^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 20,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale prescritto dal Regolamento per l'esame in sede consultiva su atti del Governo degli atti nn. 535 e 530, apprezate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripresa alle ore 21.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 535)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 21 settembre scorso.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta che non sia presente la maggioranza dei componenti della Commissione, come invece prescritto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento.

Il PRESIDENTE risponde che per prassi costante ai fini della validità della seduta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione è certificata dall'apposito foglio firme.

Il senatore MODICA (*DS-U*) esprime il più netto dissenso rispetto alle dichiarazioni del Presidente, riservandosi di accertarne la correttezza. Ribadisce infatti che il dettato testuale dell'articolo 30 del Regolamento prescrive la presenza della maggioranza dei membri della Commissione e non la mera registrazione sul foglio firme.

Sempre intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) deplora sul piano sostanziale il clima con cui si avvia l'esame di provvedimenti di estrema delicatezza, che a suo giudizio richiederebbero al contrario maggiore rispetto reciproco.

Chiede poi al Presidente chiarimenti in ordine alla tempistica dell'esame degli atti nn. 535 e 530, tanto più alla luce dell'imminente sessione di bilancio. Ricorda infatti che il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge n. 53 del 2003 scade il 17 ottobre prossimo, sicché per entrambi gli atti il Parlamento non avrà a disposizione i sessanta giorni per l'espressione del parere previsti dalla legge delega. Lo schema di decreto legislativo sulla formazione degli insegnanti (atto n. 530) è stato infatti trasmesso alle Camere lo scorso 5 agosto, ma la sospensione estiva ha sostanzialmente vanificato buona parte del tempo finora intercorso; lo schema di decreto legislativo di riforma della scuola secondaria superiore (atto n. 535) è stato invece presentato solo lo scorso 21 settembre e quindi palesemente fuori tempo massimo.

Né giova, a suo avviso, la contestuale presenza dei due provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione. Ritiene infatti preferibile distinguere l'esame dei due atti, dando la precedenza al n. 530 che da più tempo giace all'esame del Parlamento.

Conclude auspicando che il Presidente voglia prendere in seria considerazione le sue proposte, al fine di un buon andamento della discussione e nell'interesse del mondo della scuola.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) si dichiara indignato per il modo in cui si procede nell'esame degli atti in titolo e per il comportamento reciproco. Ritiene infatti che ben altro avrebbe dovuto essere il clima dell'esame parlamentare di atti di così grande rilievo. In particolare, deplora la totale assenza di interlocuzione da parte della maggioranza, testimoniata fra l'altro dai ritardi con cui essa interviene ai lavori della Commissione, manifestando così una grave mancanza di rispetto.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede che sia fissato un termine per la seduta notturna in corso. Inoltre, critica fortemente la scelta del Presidente di conferire priorità all'atto n. 535 rispetto all'atto n. 530, che è stato invece presentato prima dal Governo al Parlamento.

Inoltre, l'atto n. 535 non è accompagnato dalla valutazione sull'impatto normativo, come invece l'atto n. 530. Tale valutazione è tuttavia assolutamente indispensabile, tanto più alla luce dell'impatto del provvedimento sulle competenze regionali.

Quanto alle affermazioni del Presidente sull'applicazione dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento, si riserva di verificarne la correttezza. Sul piano sostanziale, stigmatizza tuttavia il comportamento dei componenti di maggioranza, molti dei quali intervengono peraltro in sostituzione dei membri effettivi, che si allontanano subito dopo aver apposto la propria firma sull'apposito foglio.

In un momento così delicato, ella ritiene infatti che la difficoltà della maggioranza ad assicurare una presenza effettiva ai lavori della Commissione testimonia il suo sostanziale disinteresse nei confronti dei provvedimenti in esame.

Non va tuttavia dimenticato che gli atti nn. 535 e 530 recano schemi di decreti legislativi e quindi norme a carattere primario, che determinano un impatto dirompente sulle competenze regionali.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) si sofferma sul rapporto fra il Governo e le regioni, chiedendo chiarimenti sulle recenti affermazioni del ministro Moratti che disattenderebbero l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni in ordine al rinvio della riforma della scuola secondaria superiore al 2007.

Nel sottolineare come anche in occasione della discussione sul disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti universitari si sia in questi giorni compromesso il proficuo rapporto fra maggioranza e opposizione che finora aveva sempre caratterizzato i lavori del Senato sui temi dell'istruzione, deplora indi l'insofferenza dimostrata dalla maggioranza nei confronti dei rilievi mossi ad inizio seduta dai senatori Acciarini e Modica. Ritiene infatti che tale clima non agevoli certamente il lavoro che resta da concludere prima della fine della legislatura.

Si associa quindi alla richiesta di fissare un termine per la seduta notturna in corso che altrimenti, proprio alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente sull'articolo 30 del Regolamento, potrebbe protrarsi all'infinito. Ciò contrasta tuttavia con i diritti dell'opposizione, sempre presente ai lavori della Commissione, a differenza della maggioranza.

Auspica conclusivamente il recupero di una civiltà istituzionale, che consenta un approfondito esame di merito dei provvedimenti in esame. In particolare, ricorda che con riferimento all'atto n. 535 tutte le regioni hanno espresso parere contrario sui contenuti.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che sono effettivamente presenti tutti i senatori di maggioranza che hanno concorso alla formazione del numero legale indispensabile per l'esame dell'atto in titolo. Quanto ai sostituti, essi sono forniti di regolare delega ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento.

Il senatore MODICA (*DS-U*) rinnova la richiesta di esaminare con priorità l'atto n. 530, in quanto presentato da più tempo al Parlamento.

Ritiene altresì indispensabile la fissazione di un termine per la seduta in corso.

Ribadisce infine che le affermazioni del Presidente in ordine alle modalità di accertamento del numero legale per la validità delle sedute violano la lettera dell'articolo 30, comma 1, del Regolamento.

Il PRESIDENTE ribadisce l'intenzione di esaminare con priorità l'atto n. 535, che del resto figura al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione.

In senso nettamente contrario a tale scelta si esprime la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), la quale sottolinea la necessità di svolgere una discussione approfondita sia sull'atto n. 530 che sull'atto n. 535, dedicando a ciascuno uno spazio autonomo. Non va infatti dimenticato che su entrambi gli atti la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere contrario, sicché ora spetta a ciascuna forza politica assumersi chiaramente le proprie responsabilità in Parlamento.

L'atteggiamento della maggioranza sembra tuttavia contraddire tale esigenza, a fronte di una tempistica eccessivamente contratta e superficiale.

Concluso il dibattito sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale sull'atto in titolo.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) osserva che la priorità assicurata dalla maggioranza all'atto n. 535 deriva evidentemente dalla consapevolezza che, avendo il Governo presentato lo schema di decreto al Parlamento a ridosso della scadenza del termine per l'esercizio della delega, questo rischia di spirare inutilmente se le Camere non riescono ad espri-

mere in tempo utile il proprio parere. Onde scongiurare tale ipotesi, il Ministro è evidentemente pronto a procedere trascurando il dibattito parlamentare, a testimonianza di una propria intrinseca debolezza.

Del resto, se il provvedimento è arrivato con così tanto ritardo alle Camere, ciò è dipeso dall'atteggiamento del Governo che tuttavia, alla vigilia dell'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-regioni, ha dovuto prendere atto delle forti manifestazioni di critica e dissenso e ha concordato il rinvio della riforma al 2007, impegnandosi a non avviare nel frattempo sperimentazioni.

Il quadro che ne scaturisce è tuttavia assai indeterminato, in quanto non sono stati ancora risolti alcuni nodi istituzionali di fondo, fra cui in primo luogo il rapporto con la competenza esclusiva delle regioni in materia. Né è sufficiente l'impegno ad avviare tavoli di lavoro che, al contrario, avrebbero dovuto svolgersi in precedenza. Ai fini della realizzazione pratica di qualunque riforma, occorre infatti l'intesa con i soggetti chiamati ad applicarla e questo manca del tutto con riferimento all'atto in titolo, la cui fattibilità è allo stato imprevedibile mancando le condizioni tecniche ed economiche per procedere. A titolo di esempio, ella cita gli articoli da 16 in poi dello schema di decreto, che prevedono una serie di compiti per le regioni sui quali manca tuttavia l'intesa.

Vi sono poi ancora problemi irrisolti di unitarietà del sistema, in particolare con riferimento al canale dell'istruzione e formazione professionale laddove i previsti protocolli con le regioni rischiano di determinare una inopinata parcellizzazione. Inoltre, se ai diversi percorsi non viene assicurata pari dignità ed essi non sono in grado di garantire pari opportunità, viene meno l'unità del sistema rispetto al diritto di cittadinanza dei giovani.

Anche dalle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione sono emerse forti preoccupazioni critiche. Lo schema di decreto non coglie infatti l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena cittadinanza di tutti ed in tal senso si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. In particolare, esso non scioglie il difficile rapporto fra istruzione e formazione professionale, che continua a scontare il tradizionale limite culturale nazionale secondo cui il sapere è diverso dal fare.

Lo schema di decreto distingue così percorsi di «serie A» da percorsi di «serie B», provocando la profonda insoddisfazione delle associazioni di categoria interessate alla formazione professionale come ad esempio la FIDAE.

La licealizzazione degli istituti tecnici è, dall'altra parte, un errore incommensurabile rispetto al sistema sociale italiano. Oltre al fatto che le Indicazioni nazionali non dovrebbero far parte dello schema di decreto, ella ritiene infatti che il monte orario prefigurato testimonia un evidente declassamento degli istituti tecnici, che a suo avviso sarebbe stato invece indispensabile valorizzare.

Nel lamentare l'assenza di qualunque riferimento alla formazione degli adulti e alla scolarizzazione degli immigrati, ella critica poi che il

punto di raccordo fra i due canali – individuato nei campus – sia completamente privo di sostegno finanziario.

Ella critica altresì la rigidità evidente del sistema delineato, in netta controtendenza rispetto alla cultura dell'autonomia, il frazionamento dell'attività didattica rispetto alla visione unitaria del sapere, nonché la reintroduzione della valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti degli studenti anno per anno.

Pur prendendo atto che il rinvio dell'applicazione della riforma al 2007 e la rinuncia a ogni forma di sperimentazione eviti nell'immediato di gettare il Paese nel caos, ella auspica comunque un ripensamento complessivo sul provvedimento che, allo stato, giudica del tutto inadeguato ed insoddisfacente.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) rileva anzitutto criticamente la genericità dei presupposti del provvedimento, nonché la vecchiezza delle proposte disciplinari, ancorate a una visione monodisciplinare nonostante le esigenze di pluridisciplinarietà della società moderna.

I nuovi licei appaiono infatti caratterizzati da una parcellizzazione dei percorsi disciplinari, formalmente comunicanti ma sostanzialmente impermeabili l'uno all'altro.

La stessa relazione introduttiva al provvedimento risulta generica, piena di formule logore che non poggiano su definizioni critiche. Al contrario, egli ritiene indispensabile individuare con priorità le esigenze delle giovani generazioni da soddisfare, in termini nient'affatto banali ma anzi di estremo rigore.

Soffermandosi ad esempio sul riferimento, operato dalla stessa relazione introduttiva, ai temi della globalizzazione, egli auspica che questa non sia intesa come deterritorializzazione, con conseguente perdita della normatività statale a vantaggio di altre fonti.

Quanto al superamento del concetto di «obbligo scolastico» in favore di quello di «diritto-dovere», lo giudica un capovolgimento concettuale inaccettabile, tanto più in quanto la società globalizzata corre il rischio della massificazione. Né può sostenersi che si tratti di concetti analoghi: in tal caso, la sostituzione dell'uno all'altro sarebbe stata infatti inutile.

Rivendica pertanto il diritto dell'individuo a non essere massificato, ma a vivere associato in una comunità in cui l'individualità emerga anche nelle capacità intellettuali dei giovani. A tal fine, occorre porre in essere gli strumenti per la liberazione dei giovani dalle condizioni negative, anche esteriori, che impediscono il libero dispiegamento dell'individuo e in particolare per la liberazione dall'ignoranza, dalla sperequazione dei punti di partenza, dall'automatismo del lavoro.

Queste esigenze non trovano tuttavia, a suo avviso, adeguata risposta nell'atto in titolo, nonostante si tratti di compiti di chiara spettanza statale. In quest'ottica, egli ribadisce il dissenso nei confronti della sostituzione del «diritto-dovere all'istruzione» all'«obbligo scolastico», giudicando quest'ultimo assai più idoneo a garantire pari condizioni di partenza.

Avviandosi alla conclusione, egli rinnova indi la critica alla rigidità monodisciplinare dei programmi prefigurati.

Invita altresì a riflettere sullo spazio da assicurare alla storia della cultura classica da un lato e allo studio delle lingue straniere dall'altro, con riferimento all'accesso a percorsi specialistici.

Ricorda infine che la ricerca è caratterizzata dall'interazione fra saperi positivi e rifugge pertanto da qualunque parcellizzazione.

In considerazione delle insufficienze manifeste del provvedimento, ritiene pertanto indispensabile un'ulteriore fase di approfondimento.

Il PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta, da alcuni membri di opposizione, una richiesta di questione sospensiva motivata dalla mancata trasmissione della valutazione di impatto normativo sul provvedimento in titolo. Osserva tuttavia che, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, la questione sospensiva deve essere proposta prima che abbia inizio la discussione. Non rilevando elementi nuovi che ne giustifichino la presentazione tardiva, ritiene pertanto di non porre in votazione tale richiesta.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) esprime stupore per la scelta di non porre in votazione una richiesta avanzata da tre Capigruppo di Commissione. Stigmatizza altresì la reazione poco democratica della maggioranza rispetto a qualunque richiesta di approfondimento avanzata dall'opposizione.

Nel caso specifico, l'assenza dell'analisi d'impatto normativo e di compatibilità con le competenze regionali è del resto assai significativa, tanto più che contraddice l'impegno assunto dal Governo di confrontarsi con le regioni.

Quanto alla tempistica imposta per l'esame del provvedimento, ella giudica un vero e proprio atto di arroganza la scelta del Governo di presentare lo schema di decreto con un così notevole ritardo, nonostante abbia avuto due anni e mezzo di tempo per l'elaborazione dell'atto.

Passando al merito, ella conviene sulla difficoltà di riformare la scuola secondaria superiore, ricordando gli insuccessi registrati in passato. A fronte dei molti problemi del comparto, ritiene tuttavia che la risposta dovesse essere più alta. L'atto in titolo rappresenta invece, a suo giudizio, un ritorno al passato, che non tiene conto di tutte le innovazioni introdotte, sia pure per via più amministrativa che legislativa, negli ultimi trent'anni. In particolare, deplora che non si sia tenuto in alcun conto delle sperimentazioni avviate a seguito dei decreti delegati del 1974, che pure erano un patrimonio certamente non solo della sinistra. Si trattava infatti di iniziative assai avanzate, volte a ridurre il divario fra scuola a forte e a debole terminalità mediante il raffrontamento, nella scuola a forte terminalità, dell'asse culturale non necessariamente umanistico. In questo modo, si cercò di raggiungere l'obiettivo, ancora oggi non pienamente conseguito, di fare dell'istruzione secondaria superiore uno strumento che consentisse a tutti il più ampio ventaglio di scelte al termine del ciclo.

In tal senso andava del resto la riforma – anch'essa attuata in via amministrativa – che riguardò in passato gli istituti tecnici, attraverso la quale fu rafforzato l'insegnamento della matematica in tale segmento, in un'ottica di maggiore solidità culturale che consentisse l'ulteriore prosecuzione degli studi.

Né va dimenticato che la stessa Confindustria non condivide le scelte del Governo, giudicando indispensabile una maggiore preparazione culturale ai fini di eventuali riconversioni professionali successive.

Conclusivamente, rinnova un giudizio fortemente critico sull'atto in titolo, ritenendolo da un lato inidoneo ad affrontare le problematiche della scuola e, dall'altro, dimentico di quanto finora condotto nell'ordinamento scolastico.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) rileva che la società contemporanea si trova attualmente di fronte all'esigenza di rispondere ad una sfida culturale che, per un verso, assume carattere immateriale e cognitivo, collegandosi all'introduzione del sistema digitale e, per l'altro, si riconduce alla riproducibilità di materiali a costi bassissimi in quanto prodotti in Paesi ove il mercato del lavoro non conosce oneri sociali.

A fronte di tale sfida, la reazione dell'Europa è tuttavia regressiva: la Francia si schiera contro la Costituzione europea e in Germania le recenti elezioni hanno dato un risultato contraddittorio.

Quanto all'Italia, non va dimenticato che le riforme procedono solo se non mettono in discussione la difesa degli interessi sociali e se la flessibilità si accompagna alla garanzia degli interessi sociali diffusi. In tal senso, la netta separazione dei percorsi di istruzione basata sulle diverse condizioni sociali delle famiglie di appartenenza – sottesa all'atto in titolo – rappresenta a suo avviso un atto di miopia assoluta, del tutto inidoneo a raccogliere la sfida mondiale.

Al contrario, egli rinnova la richiesta, già avanzata al ministro Moratti in occasione della discussione della legge delega, di impostare l'insegnamento scolastico prevalentemente in termini di «apprendere ad apprendere» anziché di «saper fare», che invecchia rapidamente.

La dequalificazione degli istituti tecnici rappresenta dunque un errore enorme, tale da determinare immensi problemi di natura sociale e da imporre la ricostruzione di un patto sociale.

Né va dimenticato, prosegue, che il provvedimento si interseca con le competenze regionali, innescando il rischio di applicazioni difformi regione per regione. Il Paese ha invece bisogno di cogliere la sfida europea in una dimensione globalizzata, restando tuttavia all'interno di un sistema di garanzie degli interessi sociali fra cui il diritto di valorizzare in pieno le capacità cognitive dei cittadini.

Avversa quindi nettamente la destrutturazione in atto della scuola pubblica come luogo di formazione della cittadinanza condivisa, contro cui del resto sta reagendo compatta la scuola stessa.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si sofferma anzitutto sulle lacune della relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame, pur nella consapevolezza che esse saranno oggetto di autonomo esame da parte della Commissione bilancio in vista del distinto parere che quest'ultima è chiamata ad esprimere sull'atto in titolo.

Rileva infatti che la relazione tecnica si riferisce al testo originario dello schema di decreto e non è stata aggiornata a seguito delle modifiche che il Governo si è impegnato a introdurre in occasione del confronto in sede di Conferenza Stato-regioni.

In particolare, la relazione tecnica assume che gli istituti professionali di Stato confluiscono nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, mentre il nuovo testo dell'articolo 27 – quale concordato con la Conferenza Stato-regioni – ne sancisce la confluenza nei percorsi liceali. Occorre pertanto che la relazione tecnica consideri il costo di questo inserimento in un'ottica complessiva.

Per questo motivo, chiede che sia votata una questione sospensiva che si augura trovi maggiore disponibilità rispetto a quella già avanzata in considerazione dell'assenza della valutazione di impatto normativo.

Passando al merito del provvedimento, egli rileva anzitutto una grave difformità rispetto alla legge di delega che, all'articolo 2, comma 1, lettera g), definisce gli obiettivi culturali complessivi del secondo ciclo. Nello schema di decreto in esame, tali obiettivi sono infatti ripetuti solo con riferimento ai percorsi liceali, mentre il secondo canale risulta inspiegabilmente privo di qualunque riferimento a finalità culturali. Si tratta di scelta che contraddice in pieno il dettato della legge delega, che al contrario aveva inteso definire in modo omogeneo gli obiettivi culturali di entrambi i sistemi in cui si sarebbe articolato il secondo ciclo.

Tale difformità di prospettiva è stata del resto pienamente percepita dalle famiglie, sicché per l'anno prossimo si registra un netto aumento delle iscrizioni presso i licei.

Né va dimenticato che lo schema in esame individua il liceo classico come lo strumento privilegiato per un accesso qualificato agli studi universitari. Si tratta tuttavia di scelta che segna un netto ritorno al passato, contraddicendo le conquiste degli anni Sessanta.

Coerentemente, del resto, l'intero provvedimento è permeato da un'impostazione che nega nel liceo classico l'importanza del «fare». Quanto agli altri licei, la disciplina ivi prevista è viziata da una evidente costrizione classificatoria.

Soffermandosi in particolare sui programmi di matematica previsti per il liceo classico e quello scientifico, egli rileva inoltre che essi sono sostanzialmente uguali, pur avendo il liceo scientifico a disposizione un numero di ore pressoché doppio per l'insegnamento della matematica rispetto al liceo classico. È evidente pertanto, egli rileva, l'orientamento solo esteriore del Governo in favore delle discipline scientifiche.

Nell'invitare il Governo ad accogliere puntualmente la richiesta avanzata in sede di Conferenza unificata relativamente al comma 3-*bis* dell'articolo 27 con riferimento alla promozione delle sperimentazioni, conclude

giudicando gravissimo l'errore che la maggioranza si accinge a compiere approvando il provvedimento in esame, su cui occorrerebbe invece aprire una pausa di seria riflessione.

Il PRESIDENTE conferma al senatore Modica quanto già precedentemente espresso con riferimento alla questione sospensiva avanzata dalla senatrice Acciarini. Dichiaro quindi di non porre in votazione la nuova questione sospensiva.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime preliminarmente apprezzamento per le argomentazioni espresse dalla senatrice Acciarini che, sia pure a suo giudizio del tutto non condivisibili, esprimono tuttavia una prospettiva culturale assai chiara, in cui si condensa l'impostazione culturale del Centro-sinistra.

Svolgendo tuttavia un confronto con gli altri Paesi, egli rileva che in società avanzate quali quella statunitense e quella australiana esistono classi per gli alunni più precoci. Inoltre, in Francia e in Gran Bretagna si discute sull'opportunità di abbassare l'età di accesso ai diversi percorsi, che in Germania è già fissata a dieci anni.

Esprime indi stupore per le critiche avanzate dal senatore Modica al testo in esame laddove prefigura un accesso preferenziale agli studi universitari per gli studenti provenienti dal liceo classico. In proposito, rammenta infatti l'esperienza francese, che distingue fra licei generalisti e licei vocazionali, osservando che il liceo tecnologico dovrebbe essere appunto un liceo di carattere vocazionale.

Quanto poi alla critica rivolta dalle regioni al sistema duale, in quanto classista, egli sottolinea che nel 2001 si sono registrati oltre 300.000 casi di abbandono scolastico che hanno riguardato ragazzi prevalentemente provenienti da famiglie disagiate. Il doppio canale è volto pertanto ad offrire a questi ultimi una opportunità in più di mantenimento al sistema dell'istruzione e formazione, mentre la politica egualitaria della sinistra – volta ad impartire un'istruzione uguale per tutti fino al diciottesimo anno di età – rischia di disperdere energie che più proficuamente potrebbero rivolgersi a percorsi professionalizzanti.

Del resto, egli ricorda, la licealizzazione di tutti i percorsi era alla base della proposta del Centro-sinistra nella scorsa legislatura.

Quanto alle critiche che sarebbero state rivolte al testo dalle associazioni di categoria, egli fa presente che il Governo ha accolto il suggerimento di rafforzare il carattere tecnico del liceo tecnologico, in piena sintonia con le proposte avanzate da Alleanza Nazionale.

Passando alle considerazioni espresse in ordine alla sostituzione del concetto di «obbligo scolastico» con quello di «diritto-dovere», egli osserva che in chiave liberale al dovere corrisponde sempre un diritto. Il cittadino ha pertanto diritto di pretendere un'istruzione, avendo nel contempo il dovere di seguirla. L'obbligo ha invece un carattere maggiormente statalista.

Nel manifestare consenso sulla nuova versione dell'articolo 27 ed in particolare sulla definizione di *standard* minimi formativi che offrano la garanzia di un percorso culturale minimo a tutti i ragazzi, egli ribadisce che la scelta del Centro-destra è in favore di una politica delle opportunità che consenta la valorizzazione dei diversi talenti dei giovani.

Quanto ai tempi della riforma, egli si esprime tuttavia in senso nettamente contrario al rinvio al 2007. Almeno le sperimentazioni ritiene infatti che debbano partire dal 2006, come richiesto del resto dalle regioni governate da maggioranze di Centro-destra. Invita infatti a non scaricare sulla scuola contraddizioni connesse a diverse prospettive politiche e sollecita conseguentemente il ministro Moratti ad interpretare l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni in modo estensivo, consentendo le sperimentazioni che in quell'accordo sono a suo giudizio implicite.

Il senatore FAVARO (*FI*) sottolinea anzitutto l'urgenza della riforma della scuola secondaria superiore che, in effetti, rappresenta un segmento vitale dell'ordinamento scolastico la cui disciplina risale tuttavia ad oltre ottant'anni fa.

Né può ragionevolmente dirsi, a suo avviso, che sia mancata un'approfondita discussione sul tema, atteso che la bozza di decreto circola ormai da molto tempo. Legittimamente la maggioranza tiene quindi a completare la riforma avviata dalla legge n. 53, nei termini previsti per l'esercizio della delega, nella convinzione di compiere un servizio al Paese. Ritiene infatti che ai problemi da tutti riconosciuti occorra dare delle risposte, nella piena assunzione delle reciproche responsabilità.

Quanto al merito del provvedimento, egli ne sottolinea il filo conduttore comune rispetto agli altri decreti attuativi della legge n. 53 ed, in particolare, la centralità assicurata ai ragazzi.

Il provvedimento valorizza altresì una diffusa cultura di base per tutti, essendo senz'altro ormai anacronistica un'impostazione basata sulla mera manualità. Esso assicura inoltre un sistema unitario, potenziando al contempo la libertà di scelta dei giovani e delle famiglie e l'integrazione fra teoria e pratica.

Dopo aver sottolineato positivamente le finalità comuni fra i due sistemi, confermate del resto dalla continua possibilità di passaggio dall'uno all'altro, egli rileva che ai licei non può che essere assicurato un carattere propedeutico alla prosecuzione degli studi, mentre l'istruzione e formazione professionale non può che essere prevalentemente diretta ad un inserimento immediato nel mondo del lavoro.

Quanto alle modifiche richieste dalla Conferenza Stato-regioni, egli prende atto del compromesso raggiunto in ordine al rinvio della riforma al 2007. Ritiene tuttavia che si tratti di un errore, soprattutto alla luce della rinuncia a promuovere nel contempo le sperimentazioni.

Chiede pertanto che nel parere che la Commissione si accinge a rendere sul provvedimento sia inserita la proposta di consentire le sperimentazioni ed anticipare l'avvio stesso della riforma.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) registra anzitutto la sobrietà encomiabile del presidente relatore Asciutti.

Quanto alle critiche avanzate dall'opposizione in ordine ad un paventato eccesso di delega, egli ricorda che le ragioni del ricorso alla delega sono prettamente parlamentari.

Passando alla scelta del doppio canale, egli si dichiara convintamente favorevole, ritenendo che solo il cinismo dei sociologi possa indurre a definire disoccupazione la inoccupazione di primo impiego che invece caratterizza il mercato del lavoro italiano, a testimonianza del completo fallimento del sistema scolastico attuale.

Soffermandosi infine sul compromesso raggiunto dalla Conferenza Stato-regioni, egli rinnova un ammonimento istituzionale a non strumentalizzare la situazione. Auspica pertanto che nel parere della Commissione siano suggerite correzioni a talune impostazioni dovute a trattative condotte in sede di Conferenza, troppo evidentemente legate alla contrapposizione fra regioni a maggioranza di Centro-sinistra e regioni a maggioranza di Centro-destra.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) si associa preliminarmente al rammarico per la ristretta tempistica a disposizione per l'esame del provvedimento che, al contrario, riveste un'importanza strategica sul doppio versante del diritto-dovere all'istruzione e dell'organizzazione dell'offerta formativa secondaria.

Del resto, alcuni insoddisfacenti risultati del sistema universitario, fra cui la scarsità di laureati in discipline scientifiche e l'elevato livello di disoccupazione intellettuale rispetto alla media europea, derivano proprio da insufficienze del sistema di istruzione secondaria.

A suo giudizio, la rigidità dei percorsi sottesa al provvedimento in esame non aiuta tuttavia a ridurre il divario. Permane infatti la debolezza della cultura scientifica e tecnologica nel liceo classico e non vengono valorizzate le sperimentazioni svolte in passato con l'obiettivo di innestare sugli studi umanistici alcuni elementi di apertura ad una cultura scientifica moderna.

Né può destare stupore la critica serrata mossa dall'opposizione al testo in esame. Esso discende infatti da una legge delega che fu chiusa al dibattito parlamentare con forzature che non possono essere dimenticate. Anche dalle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione è emerso un dissenso diffuso, sicché non si comprende il motivo per cui il Governo e la sua maggioranza insistano su posizioni così palesemente unilaterali.

Passando all'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, egli esprime il timore che esso possa essere neutralizzato nel prosieguo dell'*iter*. È infatti evidente che, in quella sede, l'emissione del parere – necessario ai fini dell'ulteriore seguito dell'*iter* – fu negoziata con il rinvio della riforma. Invita pertanto la maggioranza a non fare da sponda al Governo per ripristinare l'avvio della riforma a decorrere dal 2006, atteso che ciò potrebbe vanificare l'accordo raggiunto con le regioni e rendere

quindi l'atto suscettibile di contestazioni in sede giurisdizionale. Ciò, tanto più in una materia in cui la competenza delle regioni è così evidente.

Il successo delle sperimentazioni dipende del resto dal consenso che esse registrano nel mondo scolastico, come testimonia l'esperienza passata.

Conclude esprimendo apprezzamento per il *dossier* curato dal Servizio studi sul provvedimento, con particolare riferimento alla parte relativa ai rapporti fra Stato e regioni, anche alla luce della successiva evoluzione legislativa.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) sottolinea l'esigenza di rinnovare il sistema senza disperdere le esperienze positive svolte negli anni passati.

Né può trascurarsi il fatto che i licei assicurano una competenza decisamente superiore rispetto agli altri percorsi e che le scelte in ordine alla prosecuzione degli studi sono in buona parte determinate dal livello di competenze raggiunto al termine della scuola dell'obbligo.

Analogamente, va considerato il fatto che i licei non hanno saputo rinnovarsi con lo stesso vigore degli istituti tecnici e di quelli professionali, che dal 1984 hanno invece avviato maxi sperimentazioni individuando nuovi percorsi finalizzati sia all'inserimento nel mondo del lavoro che alla prosecuzione negli studi. Il successo di tali iniziative ha reso peraltro necessario pianificare anni aggiuntivi di studio per il collegamento agli studi universitari.

Successive evoluzioni legislative hanno indotto le regioni a rivendicare la potestà normativa in materia. Occorre tuttavia rammentare che sulla formazione professionale le esperienze regionali non sono state sempre positive.

Egli dichiara quindi di condividere senz'altro l'obiettivo di restituire dignità ai percorsi formativi cosiddetti «residuali», anche a partire dai programmi. Resta tuttavia la difficoltà del controllo sull'effettiva applicazione di questi ultimi, che spesso avviene solo in sede di esame di Stato.

Né va dimenticato che l'insegnamento qualificato impartito nei licei dipende anche da un corpo docente a sua volta più qualificato rispetto a quello in servizio presso gli istituti tecnici e professionali.

Occorre pertanto rendere più omogenea l'offerta di istruzione secondaria ed a tal fine il provvedimento è volto a garantire una cultura di base più solida, su cui innestare competenze professionali.

La riforma è tuttavia strettamente connessa all'altra, contestualmente all'esame della Commissione, sulla definizione dei percorsi formativi degli insegnanti, in quanto l'applicazione di qualunque riforma scolastica è affidata, in primo luogo, al corpo docente.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) fa presente che sei senatori del suo Gruppo desiderano intervenire nella discussione generale sull'atto in titolo.

Il PRESIDENTE prende atto che essi non sono attualmente presenti e chiude pertanto la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 21 settembre scorso.

Interviene nel dibattito il senatore FAVARO (*FI*), il quale sottolinea anzitutto l'esigenza di raccordare la nuova disciplina per la formazione degli insegnanti con quella finora prevista presso le Scuole superiori per l'insegnamento secondario (SSIS) e le facoltà di scienze della formazione primaria.

Egli rileva poi che il provvedimento è volto a ridefinire il percorso abilitativo degli insegnanti in coerenza con la nuova struttura degli ordinamenti didattici universitari, articolata sul modello del «3+2».

Inoltre, esso è volto a garantire certezza di occupazione agli abilitati, al fine di invogliare i giovani a intraprendere questa strada professionale. Si tratta in particolare di norma particolarmente condivisibile, in quanto tesa a superare il fenomeno del precariato attraverso una programmazione rigorosa basata sul fabbisogno educativo e quindi idonea a riportare in equilibrio domanda ed offerta.

Quanto alla formazione universitaria specialistica richiesta per tutte le tipologie di docenti, egli esprime consenso rispetto ai contenuti della laurea specialistica, articolati in tre distinte tipologie di crediti formativi: crediti disciplinari; crediti professionalizzanti e crediti ottenuti attraverso il tirocinio.

Analogamente, egli saluta con favore il coinvolgimento del mondo della scuola già durante il periodo di formazione universitaria.

Lo schema di decreto presenta tuttavia, prosegue il senatore Favaro, anche alcuni aspetti problematici. In primo luogo, la programmazione si basa solo sulla stima del fabbisogno nelle scuole statali, trascurando di considerare quello delle scuole paritarie. Auspica pertanto un correttivo ed in particolare un accrescimento del tetto previsto per la programmazione degli accessi, nel rispetto dell'autonomia ed in un'ottica di minore rigidità.

Non va altresì trascurato il fatto che il provvedimento introduce una nuova tipologia di abilitati, assai simile tuttavia a quella degli abilitati presso le SSIS e le facoltà di scienze della formazione primaria.

Anche in questo caso, auspica una norma transitoria che tenga conto di questi abilitati, eventualmente riservando loro una quota del fabbisogno.

Infine, rileva la prevalenza dei crediti disciplinari per tutti i docenti. Ritiene tuttavia che i docenti della scuola primaria dovrebbero seguire una formazione di carattere più pedagogico-professionale che disciplinare ed

in tal senso auspica l'introduzione di un correttivo nel parere che la Commissione si accinge a rendere.

Esprime infine compiacimento per le numerose audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, che hanno consentito un'ampia panoramica dei diversi orientamenti sull'atto in titolo.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) deplora che anche l'atto in titolo – come già il n. 535 – sia oggetto di una forzatura inaudita, dopo che il Governo ha avuto ben due anni e mezzo a disposizione per la sua elaborazione.

Ritenendo che vi siano i termini per una discussione più pacata ed approfondita, suggerisce quindi di rinviare il seguito dell'esame. Del resto, ricorda, se il Governo lo ritiene opportuno può sempre chiedere al Parlamento una proroga del termine per l'esercizio della delega, che consentirebbe un'analisi più lucida del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE dichiara di convenire che un dibattito più aperto sarebbe nell'interesse sia della maggioranza che dell'opposizione. Ritiene tuttavia che l'opposizione non abbia finora dimostrato una sincera disponibilità al dialogo, sicché egli non ha potuto che attenersi ad una rigida applicazione del Regolamento.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), premesso di non volersi soffermare sui rilievi di carattere formale già avanzati nel dibattito, dichiara preliminarmente di dissentire nettamente dall'impostazione di fondo del provvedimento, che distingue l'oggetto dell'insegnamento dalle modalità attraverso cui esso è impartito. Si tratta infatti di un'impostazione su cui egli ha già avuto modo di esprimere la più decisa contrarietà, anche quando essa era sostenuta nella scorsa legislatura dalle forze politiche allora in maggioranza in cui pure egli si riconosce.

Come già le SSIS nella scorsa legislatura, i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento recati dal provvedimento in esame rischiano infatti di reintrodurre nell'ordinamento una sorta di facoltà di magistero, propria tuttavia ad un momento storico affatto diverso.

Al contrario, egli ritiene che la formazione degli insegnanti debba avvenire attraverso i percorsi universitari, eventualmente arricchiti da altri elementi; in caso contrario, si dimostrerebbe l'incapacità dell'ordinamento di superare forme che la cultura ha invece già superato.

Il provvedimento presenta inoltre, a suo avviso, altri profili di criticità, fra cui le modalità per l'attribuzione del valore abilitante alla laurea, che sostanzialmente indebolisce il valore legale del titolo di studio. Al riguardo, rammenta che determinate certificazioni non possono essere delegate neanche alle strutture universitarie.

Quanto al rapporto fra ordini professionali e ordinamenti degli studi, egli paventa il rischio che elementi di carattere privato e per così dire corporativo si inseriscano in una dimensione che deve invece rimanere pubblica.

Inoltre, critica l'accrescimento del numero programmato con riferimento alla formazione degli insegnanti. Ricorda infatti che in alcuni casi, come ad esempio con riguardo ai corsi di laurea in medicina, l'introduzione del numero programmato ha avuto effetti assai gravi in termini di aumento sproporzionato delle iscrizioni a facoltà similari e di conseguente alterazione del rapporto alunni/docenti.

Queste preoccupazioni, che investono anche la sfera costituzionale con particolare riferimento al divieto di discriminazione, sono del resto aggravate dall'errore concettuale di fondo innanzi individuato, relativo alla distinzione fra oggetto e modalità dell'insegnamento. Conclude lamentando le modalità dell'andamento del dibattito, che lo hanno privato della speranza in un lavoro proficuo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 01,10 del 28 settembre.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

498^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti**

(Esame e rinvio)

Il senatore MENARDI (AN), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che mira alla conversione in legge del decreto legge n. 184 del 2005 con il quale il Governo interviene nella materia della cosiddetta «patente a punti» per colmare la lacuna normativa determinatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del gennaio 2005. La citata sentenza della Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada nella parte in cui prevedeva che, nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la decurtazione dei punti dalla patente dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo la possibilità che questi comunicasse – entro 30 giorni dalla richiesta – all'organo di polizia precedente i dati del conducente responsabile della violazione. Se da un lato la Corte Costituzionale ha dunque considerato legittimo, in caso di mancata identificazione diretta del conducente, l'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali del conducente responsabile della violazione, dall'altro ha considerato incompatibile con i principi costituzionali che lo stesso proprietario del veicolo, laddove ometta di comunicare i dati del conducente, subisca la decurtazione dei punti dalla propria patente. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005 sono state pertanto introdotte modifiche al comma 2 dell'articolo 126-bis del Codice della Strada, riba-

dedo che la comunicazione ai fini della decurtazione dei punti della patente deve essere effettuata a carico del conducente identificato, quale responsabile della violazione. Nel caso in cui non sia stato identificato il responsabile, il proprietario o altro obbligato in solido – ai sensi dell'articolo 196 del nuovo Codice della Strada – ha l'obbligo di fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati del conducente responsabile. Il proprietario o l'obbligato in solido, che può anche essere una persona giuridica, che non fornisca, salvo giustificato motivo, i dati di identificazione del conducente responsabile della violazione è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Al fine di evitare evidenti disparità di trattamento è stata inoltre prevista la riattribuzione, su istanza dell'interessato, dei punti della patente del proprietario del veicolo illegittimamente decurtati per mancata identificazione del conducente. Le procedure di riattribuzione saranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sono fatti salvi tuttavia gli effetti degli esami di revisione eventualmente già sostenuti in seguito all'esaurimento dei punti della patente. Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Chiede infine al rappresentante del Governo, vice ministro Tassone, quale sia la disponibilità dell'Esecutivo di poter inserire al provvedimento in esame ulteriori modifiche migliorative della disciplina recata dal Codice della strada, con particolare riferimento al sistema della patente a punti, egualmente necessarie.

Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, dopo aver ricordato i positivi risultati conseguiti con particolare riferimento all'incidentalità stradale, grazie allo strumento della patente a punti, manifesta la disponibilità dell'Esecutivo a valutare eventuali interventi migliorativi proposti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI ricorda che la 5^a Commissione deve ancora esprimere il proprio parere su numerosi provvedimenti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. In particolare, precisa che deve ancora pervenire il parere sul testo e sugli emendamenti relativi ai disegni di legge nn. 3438 e 2801, il parere sul testo unificato e sugli emendamenti relativi ai disegni di legge nn. 31, 3178 e 3303, nonché, infine, il parere sul testo unificato e sugli emendamenti riferiti ai disegni di legge nn. 3190 e 3240. Poiché la situazione determinatasi non consente di procedere nell'esame dei citati provvedimenti, preannuncia l'intenzione di rappresentare tale esigenza alla Presidenza della Commissione bilancio, anche alla luce dell'imminente inizio della sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE propone poi di inoltrare sin d'ora al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina n. 156 (in scadenza il prossimo quattro ottobre).

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(3584) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PICCIONI (*FI*) rileva che il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, fatto a Lussemburgo il 25 aprile del 2005. Si tratta di un momento fondamentale nel processo di allargamento dell'Unione europea, dopo l'ingresso di ben dieci Paesi verificatosi lo scorso 1° maggio 2004, che investe due Paesi di fondamentale importanza storica, economica e culturale, che dovrebbe giungere a conclusione con la formalizzazione dell'adesione di tali Paesi prevista per il 1° gennaio del 2007.

Precisa che il Trattato in esame tiene anche conto del processo di ratifica relativo alla Costituzione europea – che è in atto parallelamente – in quanto viene contemplata la possibilità di una doppia opzione al 1° gennaio 2007: qualora la nuova Costituzione europea non dovesse entrare in vigore, è infatti previsto che il Trattato in esame trovi il suo fondamento nelle fonti comunitarie vigenti, quali modificate dai Trattati di Nizza e dal Trattato di adesione del 2004. L'allargamento dell'Unione Europea a nuovi Paesi membri già dal 2004 costituisce un traguardo di grandissimo rilievo sotto molteplici profili, ed in particolar modo per il settore agricolo e rurale, ove si consideri che nei soli 10 paesi Peco, su una popolazione superiore ai 100 milioni di abitanti, sono circa 9 milioni gli addetti agricoli impegnati nella coltivazione di quasi 60 milioni di ettari di Sau (vale a dire 4 volte l'intera Sau italiana).

Non va poi dimenticato – prosegue il relatore – che il processo di allargamento si sta svolgendo contestualmente all'attuazione della riforma della PAC, con l'obiettivo di uno sviluppo il più possibile armonico e convergente dei modelli agricoli e rurali e dei livelli di reddito associati allo sviluppo economico nazionale tra tutti i Paesi membri.

Il provvedimento in esame riveste pertanto particolare interesse per la Commissione che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata – svolta congiuntamente alla XIII Commissione della Camera dei deputati – ha effettuato le prime due missioni conoscitive proprio in Romania e Bulgaria. Sottolinea che l'Italia ha sempre sostenuto con convinzione, in particolare anche nel quadro delle responsabilità inerenti alla Presidenza di turno dell'Unione europea, l'obiettivo che i due Paesi si sono posti – come impegno prioritario di politica estera – di adesione all'Unione europea. Sul piano delle relazioni economiche bilaterali, l'Italia è infatti da tempo il principale *partner* commerciale della Romania, con un volume di scambi commerciali in costante aumento ed in particolare con un livello di esportazioni nel Paese pari a

circa un quinto del totale delle importazioni rumene. È altresì noto che è diffusa su tutto il territorio rumeno la presenza di aziende e di imprenditori italiani, in particolare concentrati in alcuni importanti distretti industriali.

Con riguardo poi ai rapporti con la Bulgaria, osserva che un favorevole quadro di circostanze ha favorito il raggiungimento di una straordinaria dinamica economica e commerciale che ha visto l'Italia assumere il rango di primo partner commerciale ed di primo investitore nel Paese, con significativi ritorni per ambedue le Parti. L'Italia si è infatti confermata quale primo cliente fornitore della Bulgaria ed ha visto crescere l'interscambio del 15 per cento circa (con una quota di mercato dell'11,3 per cento), raggiungendo così il primo posto tra i *partner* commerciali di questo Paese.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, per quanto concerne il comparto primario, è prevista la progressiva attuazione dell'*acquis* comunitario da parte dei due Paesi, subordinatamente ad alcune misure transitorie puntualmente definite. In particolare, per quanto concerne gli aspetti orizzontali, è prevista una graduale introduzione del sistema dei pagamenti diretti, sino al progressivo raggiungimento del 100 per cento del livello dei pagamenti diretti applicabili nel 2006 in una Comunità europea a 15 membri. Sono altresì stabilite modalità alternative di integrazione dei pagamenti diretti, espressamente precisate nel testo del trattato. Anche in tal caso, tuttavia, viene testualmente precisato che «il contributo diretto totale suscettibile di essere assegnato all'agricoltore non potrà superare il 100 per cento dell'importo dei corrispondenti pagamenti diretti raggiunto nella comunità dei quindici».

Il Trattato in esame prevede altresì, in alternativa al sistema di pagamento introdotto dalla riforma della PAC, l'introduzione temporanea di un sistema di pagamento semplificato per superficie, che troverà applicazione per un periodo triennale con possibilità di duplice rinnovo di un anno. Sono quindi individuate le modalità di delimitazione dei pagamenti sulla base dei capitoli finanziari annuali e dei parametri quantitativi concordati nel corso dei negoziati di adesione.

Con riguardo poi ai prodotti animali e dell'allevamento, è prevista l'applicazione di un regime transitorio fino al 30 aprile 2009 per la commercializzazione del latte sul mercato interno e di un periodo di 8 anni per ritirare dal mercato vini ottenuti da composti ibridi proibiti dall'*acquis* comunitario.

Di particolare interesse appaiono inoltre le misure di sostegno per lo sviluppo rurale, volte a consentire più rapidi processi di ristrutturazione delle imprese e di adeguamento agli *standard* di sicurezza alimentare, ambientali e di benessere ambientale vigenti in ambito europeo.

Il Trattato di adesione si occupa altresì della regolazione transitoria degli aiuti di Stato e della progressiva introduzione dei rigidi *standard* di sicurezza e di controllo veterinario all'interno dei due Paesi, precisando peraltro che durante il periodo transitorio – nel quale viene ancora concessa la produzione di limitati quantitativi di prodotto non corrispondenti

agli standard comunitari – i prodotti provenienti dagli stabilimenti in transizione debbono recare un marchio di identificazione e non possono essere commercializzati, in alcuna forma, nei Paesi UE.

Dopo aver definito il regime transitorio relativo agli aspetti fitosanitari, il Trattato precisa infine, in tema di pesca, che Bulgaria e Romania acquisiranno l'*acquis* previsto a decorrere dalla data di adesione.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), nel sottolineare preliminarmente l'estrema rilevanza della adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, anche in considerazione del ruolo centrale che in tali Paesi riveste il comparto primario, richiama l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti critici connessi al processo di adeguamento della normativa di tali Paesi a quella comunitaria. In particolare, fa osservare che il Trattato in esame, sotto il profilo della sicurezza alimentare, degli aspetti veterinari e fitosanitari, prevede la concessione di specifiche deroghe per l'adeguamento della normativa, come ad esempio per quanto attiene all'autorizzazione ad effettuare la raccolta di latte crudo.

A suo avviso, la previsione nell'ambito del Trattato di alcune clausole di salvaguardia, quali la apposizione di appositi marchi e il divieto di movimentazione, costituisce una misura importante ma non del tutto sufficiente ad evitare i rischi di diffusione di prodotti non conformi alle norme europee, anche in considerazione del livello assai meno elevato dei costi di produzione per tali prodotti.

Sottolinea pertanto l'esigenza di rafforzare i controlli alle frontiere per prevenire l'ingresso, ad esempio, di latte fresco non idoneo e anche relativamente ai controlli in materia fitosanitaria, di modo che le deroghe concesse per favorire e rendere meno traumatico il processo di adeguamento non vengano sfruttate per porre in essere sleali violazioni della normativa vigente, anche attraverso pratiche illegittime di *dumping* sociale ed ambientale.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), espresso preliminarmente apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione svolta dal relatore, pur auspicando la rapida conclusione delle procedure concordate per l'ingresso delle Repubbliche di Bulgaria e Romania nell'Unione europea, richiama l'attenzione della Commissione sulle profonde differenze che a tutt'oggi caratterizzano il sistema agricolo-fondario di tali Paesi rispetto a quello adottato nei Paesi membri.

In particolare, ricorda che nel sopralluogo effettuato dalla Commissione è stato fortemente evidenziato il problema della diffusione del latifondo e del progressivo abbandono delle terre coltivabili, unitamente ad un grave processo di caduta della produttività agricola, che ha registrato una flessione addirittura del 50 per cento nel corso di pochi anni. Ritiene pertanto necessario affrontare con la massima attenzione tali questioni, che risultano altresì strettamente connesse al crescente fenomeno di emigra-

zione, in quanto l'abbandono dei campi non viene compensato, sotto il profilo occupazionale, dai trasferimenti di massa presso i centri urbani.

Il senatore BONGIORNO (AN), nel condividere il diffuso orientamento favorevole all'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione europea, esprime tuttavia forti perplessità in ordine al sistema di deroghe previsto nel Trattato in quanto, pur essendovi la necessità di rendere il meno traumatico possibile il processo di adeguamento alla normativa europea per tali Paesi si corre il rischio, a suo avviso, di introdurre misure che, qualora non sottoposte ad accurate verifiche, potrebbero tradursi in vere e proprie forme di concorrenza sleale nei confronti dei produttori già obbligati ad osservare le norme europee.

Richiama in proposito il caso dei vini argentini ed australiani, prodotti con acido malico – la cui utilizzazione è vietata in Europa – e poi introdotti nel territorio comunitario proprio grazie ad una deroga, sulla quale ricorda di avere espresso le più vive perplessità, anche attraverso la presentazione di strumenti di sindacato ispettivo.

Ritiene pertanto necessario adottare tempestivamente forme stringenti di controllo e di monitoraggio per far sì che le produzioni provenienti da tali Paesi rispettino effettivamente la normativa prevista, senza dar luogo a forme di concorrenza sleale.

Il senatore PIATTI (DS-U) rileva che gli interventi nel corso del dibattito hanno evidenziato il generale favore con il quale viene accolto l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione europea, in considerazione delle rilevanti opportunità che esso comporta, ma hanno altresì richiamato l'attenzione su alcuni profili critici connessi al processo di adeguamento alle fonti comunitarie. In particolare, osserva che i minori costi di produzione potrebbero costituire un problema rilevante laddove ad essi si associasse la possibilità per i produttori di tali Paesi di immettere in massa i propri prodotti nel mercato comune derogando a disposizioni già da tempo obbligatorie per i produttori degli altri Paesi.

Nel richiamare il recente esempio della scoperta dell'introduzione clandestina di prodotti avicoli in Italia provenienti dalla Cina, ritiene pertanto necessario assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità, non certo al fine di ostacolare il processo di allargamento, ma per tutelare quei produttori che rispettano le norme vigenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DOZZO, sottolineato preliminarmente che i prodotti avicoli provenienti dalla Cina, recentemente intercettati, erano comunque diretti ad esercizi di ristorazione basati sulla cucina cinese, dichiara di condividere in linea generale le considerazioni emerse nel corso del dibat-

tito ed in particolare la necessità di prevedere ed attivare adeguate forme di controllo.

Osserva infatti che il processo di allargamento, pur costituendo certamente la base per un allargamento del mercato ha determinato, nel breve periodo, alcuni disagi per il comparto primario nazionale, non solo sotto il profilo finanziario per l'ingresso di nuovi aventi diritto agli aiuti, ma anche per quanto concerne il tema della sicurezza alimentare e dei controlli veterinari e fitosanitari. A tal proposito, fa presente che tali problemi si pongono non solo con riferimento alle repubbliche di Romania e Bulgaria, ma anche riguardo a buona parte dei dieci nuovi Stati membri, il cui ingresso risale al maggio 2004.

Nel ricordare che, per quanto attiene alla circolazione delle merci e dei prodotti all'interno del mercato unico, le forme di controllo sono esperibili in misura limitata, precisa peraltro che il problema dell'introduzione di efficaci misure di controllo non investe unicamente i Paesi membri di più vecchia data, ma anche le stesse repubbliche di Romania e Bulgaria che si trovano nella necessità di addestrare i propri servizi veterinari ai nuovi *standard* europei.

Assicura pertanto la piena disponibilità del Governo ad effettuare tutti i controlli necessari, anche attivando, allo scopo, i Nuclei antifrode dei Carabinieri e l'Ispettorato centrale repressione frodi.

Il relatore PICCIONI (*FI*), intervenendo in sede di replica, espresso preliminarmente apprezzamento per il tenore altamente costruttivo del dibattito svolto, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo circa i possibili effetti critici che l'allargamento potrebbe determinare nel breve periodo, sia sotto il profilo della ripartizione dei fondi che per quanto concerne gli *standard* in materia di sicurezza alimentare e di controlli veterinari e fitosanitari.

Ricorda come l'Italia abbia scelto di caratterizzare la tutela dei propri prodotti sulla base del valore della sicurezza alimentare, come peraltro dimostra la scelta di collocare a Parma la sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole nel quale venga tuttavia sottolineata la necessità di armonizzare l'allargamento alla indispensabile tutela degli interessi dei produttori nazionali già soggetti all'applicazione delle norme comunitarie.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce infine, all'unanimità, mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

(3533) *Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente trattazione è stata chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il relatore MINARDO (*FI*), formulando una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario DOZZO rinuncia alla replica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

280^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3533) Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PONTONE (AN), il quale pone in evidenza che il disegno di legge n. 3533, il cosiddetto provvedimento sulla competitività, già approvato dalla Camera dei deputati, trae la propria origine da una proposta governativa che ha subito numerose modifiche, anche a seguito dell'intervenuta approvazione – lo scorso 14 maggio – della legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 recante proprio disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Assegnato alla Commissione bilancio del Senato per quanto concerne la competenza nel merito, il testo in oggetto contiene tuttavia rilevanti parti di diretto interesse della 10^a Commissione, che pertanto deve esprimere il proprio parere. In primo luogo il Presidente relatore segnala l'articolo 6, il quale conferisce una delega al Governo per il riordino della normativa sulla sicurezza degli impianti. È infatti su proposta del Ministro delle attività produttive che il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per intervenire in materia di attività di installazione degli impianti, dovendone altresì disciplinare il sistema di verifiche e le relative sanzioni, nonché il riassetto delle competenze fra lo Stato e gli altri enti territoriali.

Gli articoli immediatamente successivi attengono tutti all'ambito delle fonti di energia. Il primo – l'articolo 7 – assegna al Direttore dell'A-

genza delle dogane la determinazione circa i criteri da adottare per la denaturazione (procedimento tecnico di additivazione di colorante) del gasolio usato come combustibile di riscaldamento, in modo da poter applicare a quest'ultimo una aliquota di accisa inferiore rispetto al gasolio utilizzato come carburante. L'articolo 8 detta invece disposizioni di semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero. Sulla scorta di motivazioni connesse alla sicurezza del sistema energetico e alla promozione della concorrenza nei mercati del gas naturale, le predette attività vengono dichiarate di preminente interesse nazionale e pertanto soggette ad autorizzazione unica del Ministero delle attività produttive, ancorché previa intesa con le regioni interessate e fatte salve le competenze dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.

Ancora al campo della produzione e distribuzione energetica – prosegue il Presidente relatore – attiene l'articolo 9, che, al comma 1, prevede che, nell'ambito delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate istituito con la legge finanziaria per il 2003, venga accantonata una quota pari a 300 milioni di euro destinata a comuni e province che risultino aver affidato, entro il corrente anno, il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni di cui al testo unico in materia di enti locali. I commi 3 e 4 fissano poi nuovi parametri di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero, laddove tale parametro venisse modificato o risultasse mancante, il comma 5 dispone la sua sostituzione con la migliore alternativa tariffaria possibile. Il comma 6 prevede invece che la misura dell'energia da fonti rinnovabili sia effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per uso di centrale, senza la necessità per il produttore di stipulare un contratto con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per lo stesso produttore. Le disposizioni sopra elencate costituiranno quindi principi cui dovranno conformarsi le determinazioni assunte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica. Infine, il comma 10 affida al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la fissazione dei compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, mentre il comma 15 modifica il decreto legislativo n. 387 del 2003 di attuazione della direttiva comunitaria relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel senso di definire come servizio pubblico essenziale l'attività di produzione di energia idroelettrica ai fini del rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche.

Al settore energetico si riferisce anche l'articolo 10, con il quale si stanziavano 70 milioni di euro per l'anno 2005 in favore di interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione. Le age-

volazioni per i soggetti interessati si concretizzano nella possibilità di recuperare i costi per l'installazione dei relativi impianti mediante credito d'imposta, secondo modalità di fruizione che verranno fissate dal Ministero delle attività produttive.

A decreti del Ministro delle attività produttive viene rimessa anche la definizione dei criteri con cui, a norma dell'articolo 12, le somme stanziare dal Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica possono essere destinate a vantaggio di una serie di attività. Al riguardo, possono innanzi tutto essere concesse agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, vale a dire - secondo il dettato della circolare ministeriale n. 4240 del 2001 - quelle dirette a realizzare progetti pilota e dimostrativi nonché prototipi non commercializzabili. In secondo luogo, le risorse in questione possono essere assegnate a sostegno di nuovi prodotti e servizi nei settori del tessile, dell'alimentare, delle nanotecnologie, delle tecnologie dell'idrogeno applicate al trasporto e alla produzione di energia, delle biotecnologie in ambito farmaceutico e sanitario, delle tecnologie della comunicazione e delle tecnologie spaziali. Quote delle dotazioni finanziarie del Fondo sopra menzionato possono inoltre essere utilizzate per agevolare sia le imprese che abbiano sostenuto costi per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati a università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro, sia le imprese - piccole e medie - localizzate nelle aree caratterizzate da tenore di vita anormalmente basso o da sottoccupazione che abbiano intrapreso programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, sia infine le imprese che operano nelle aree sottoutilizzate individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 1999. Da ultimo, il medesimo articolo, al comma 7, stanziava 2 milioni di euro a sostegno dell'attività amministrativa svolta nel settore della proprietà industriale, con particolare riferimento alla tutela mediante brevetto.

L'articolo 13, come precisa il presidente Pontone, detta quindi norme volte a riordinare la materia dei diritti derivanti dalle attività di ricerca. In merito, se queste ultime hanno luogo nell'ambito dell'attività accademica o fanno capo a una pubblica amministrazione o a un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, i relativi risultati apparterranno all'università o all'ente al quale l'inventore è legato da rapporto di lavoro, salvo il diritto - per il medesimo inventore - di essere riconosciuto autore della ricerca stessa e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Si definiscono di conseguenza gli aspetti procedurali della nuova disciplina, stabilendosi peraltro che, qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca non abbiano iniziato lo sfruttamento del brevetto entro due anni dalla registrazione, l'inventore può acquisire il diritto a sfruttarlo gratuitamente e a esercitare i connessi diritti patrimoniali; così come, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidessero di offrire il brevetto in cessione a terzi, spetterebbe all'inventore il diritto di prelazione per l'acquisto.

Ad altro settore si rivolge l'articolo 14, con il quale si prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive verranno determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli incentivi alle attività produttive rientranti nell'ambito degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale. Si modifica inoltre la normativa vigente per quanto concerne i cosiddetti «confidi», vale a dire i consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, nel senso di precisare che ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Conseguentemente, il testo in esame abroga due specifiche disposizioni dell'attuale disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, in modo da renderla coerente con la norma prima citata sui confidi costituiti sotto forma di società cooperativa.

Passando all'articolo 15, il Presidente relatore ricorda che il testo in esame proroga, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, le convenzioni stipulate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane con le amministrazioni competenti per il conseguimento di agevolazioni in favore delle stesse imprese artigiane, anche con riguardo agli atti integrativi delle convenzioni stipulati dalle regioni successivamente al loro subentro alle amministrazioni statali.

Disposizioni in favore dell'internazionalizzazione delle imprese reca l'articolo 16, il quale, al comma 1, introduce un meccanismo di garanzia contro i rischi di mancato rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dal Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dal decreto-legge n. 251 del 1981 e destinati alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale. Una quota del medesimo Fondo è poi impegnata, al comma 2, in favore di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, per iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese stesse senza prevedere però la presenza stabile all'estero con strutture o personale. Il comma 3, invece, pone in capo al Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con decreto del Vice Ministro delle attività produttive del 3 giugno 2003 (che recava misure di sostegno per gli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia) la competenza ad autorizzare, per singole operazioni relative a determinate aree geografiche, l'imputazione su fondi destinati ad altre aree o ad altra categoria di imprese. Altra quota del Fondo in oggetto, secondo quanto stabilisce il comma 4, può essere inoltre utilizzata per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese esportatrici italiane per attività da svolgere per l'innovazione, al fine di lanciare sul mercato internazionale nuovi prodotti o modelli. I successivi commi regolamentano quindi nel dettaglio il conferimento di detti finanziamenti, attraverso la definizione delle imprese interessate, dell'importo massimo, del tasso di interesse e della durata dei finanziamenti medesimi, delle garanzie necessarie, delle condizioni, modalità e limiti delle erogazioni, nonché delle verifiche – di cui è competente

il Ministero delle attività produttive – sulla realizzazione dei programmi finanziati.

All'articolo 17 si specifica l'ambito di applicazione territoriale e settoriale delle misure di sostegno agli interventi di reindustrializzazione e promozione industriale nel comparto siderurgico (di cui al decreto-legge n.120 del 1989) e in quello degli elettrodomestici (di cui al decreto-legge n. 35 del 2005). In proposito, se al comma 1 dell'articolo esaminato si precisa che le predette disposizioni si applicano nei comuni nei cui territori hanno sede gli stabilimenti industriali interessati e nei comuni confinanti, il comma seguente ne estende l'applicazione anche alle imprese che realizzino iniziative nelle aree del Centro-Nord, nonché ai territori caratterizzati da crisi dell'indotto dell'industria automobilistica.

Il provvedimento in titolo procede quindi, al successivo articolo 18, a novellare la disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2005 in relazione allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino. La manovra finanziaria per l'anno in corso aveva infatti posto un limite massimo al complesso delle spese sostenute dagli enti locali in virtù del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e ne aveva altresì definito i meccanismi di calcolo. Ora, la norma in oggetto prevede che, per i soli enti locali che siano sede dei Giochi olimpici e per il solo anno 2005, il complesso delle spese venga calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi.

Su altra materia, e segnatamente sui servizi sostitutivi di mensa, verte invece l'articolo 19, che affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro delle attività produttive, il compito di riordinare il settore in tutti i suoi dettagli. In merito, occorre rammentare che la Commissione industria aveva già lavorato, lo scorso anno, su due provvedimenti volti a regolamentare i servizi sostitutivi di mensa aziendale (i nn. 2925 e 2855, esaminati congiuntamente) e che il comitato ristretto, all'uopo costituito, aveva elaborato un testo unificato che interveniva puntualmente sui diversi aspetti della materia; testo sul quale erano state presentate una serie di proposte emendative. L'esame si era poi interrotto in attesa dei pareri della 1a e della 5a Commissione. Ora il Governo chiede, con il provvedimento in titolo, di rimettere ad esso l'intera disciplina del settore.

Al campo della tecnologia informatica attiene poi l'articolo 20, che elenca, al comma 1, i soggetti che possono beneficiare delle cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di *personal computer* già utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali. Si tratta in generale di associazioni e organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali e, per le imprese che provvedono a tali donazioni, dal punto di vista fiscale queste cessioni non vengono considerate come destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Il Ministero delle attività produttive è peraltro interessato anche al comma 2, laddove si stabilisce l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche a ricevere e inviare per via telematica la corrispondenza e gli altri atti relativi ad adempimenti amministrativi nei

confronti dei cittadini e delle imprese. Occorre peraltro segnalare che il decreto-legge n. 35 del 2005 in materia di competitività già contemplava analoghe norme, che pertanto il disegno di legge in esame, al successivo articolo 22, propone di abrogare.

Indi, dopo l'articolo 21 che dispone la riduzione del 50 per cento delle garanzie finanziarie previste per le imprese in possesso della certificazione ambientale che si occupano di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'articolo 22 reca una serie di novelle al decreto-legge n. 35 in materia di competitività, convertito in legge lo scorso maggio. In primo luogo, si modifica il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento d'urgenza emanato dal Governo, nel senso di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si dovrà definire il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci venga adottato dopo aver sentito le associazioni imprenditoriali. Si inserisce poi una nuova norma che pone in capo all'Agenzia delle dogane il compito di monitorare a campione sull'importazione in Italia di prodotti fabbricati con metalli preziosi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Dopo di che, si definiscono meglio - rispetto al decreto-legge - i presupposti che inducono ad elevare al 49 per cento il limite massimo della partecipazione della SIMEST agli investimenti all'estero delle imprese italiane, i quali debbono mirare alla creazione o all'acquisizione di imprese o *joint venture*, essere destinati ad attività aventi carattere aggiuntivo rispetto a quelle nazionali e infine essere accompagnati dall'impegno al mantenimento delle capacità produttive interne. Nuove disposizioni sono inoltre sia quelle che attribuiscono alle regioni la facoltà di assegnare alla SIMEST propri fondi rotativi per l'acquisizione, fino a un massimo del 49 per cento, del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio, sia quelle che rivedono la composizione del consiglio di amministrazione della SIMEST aumentandone i membri da nove a undici, stabilendo in sei il numero dei membri nominati su proposta del Ministro delle attività produttive (incluso il presidente) e imponendo, dall'entrata in vigore della norma medesima, il rinnovo degli organi della stessa SIMEST e l'adeguamento del suo statuto.

Quanto al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge, esso viene rivisto in due punti. Innanzi tutto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico di chi acquisti o accetti a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima provenienza, cose che inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà intellettuale, sanzione il cui limite massimo è pari a 10.000 euro, viene fissata anche nella sua misura minima individuata in 100 euro. In secondo luogo, si dispone che, qualora l'acquisto o l'accettazione venga effettuata da un operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione va da 20.000 fino a un milione di euro. Viene quindi sostituito il comma 12 dello stesso articolo 1 del decreto-legge, il quale nella versione attuale

già stabilisce che non si estendano benefici e agevolazioni destinati alle iniziative di internazionalizzazione a quelle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. In merito, la novella recata dal disegno di legge n.3533 specifica che le previsioni richieste alle imprese debbono essere contenute nel piano dell'investimento e che sul territorio nazionale debba essere mantenuta non solo la direzione commerciale, bensì le funzioni direzionali *tout court* ove esistenti. Inoltre, per le imprese che rispettino tali condizioni, anche il successivo comma 14 viene modificato, in quanto si eleva al 49 per cento del capitale o fondo sociale il limite di partecipazione della SIMEST, sempre che le imprese interessate intendano investire in ricerca e innovazione sul territorio nazionale nel periodo di durata dell'intervento della stessa SIMEST.

Il provvedimento in esame interviene poi sull'articolo 6 del decreto-legge, disponendo che la quota parte del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese istituito dalla legge finanziaria per il 2005 finalizzata ad attività, programmi e progetti di ricerca e sviluppo abbia tra gli obiettivi prioritari in particolare i settori ad alta tecnologia. Viene quindi ridisciplinato nel dettaglio il meccanismo di contributi, sotto forma di crediti d'imposta, a vantaggio delle microimprese e piccole e medie imprese introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge e concepito come premio per coloro che prendono parte a processi di concentrazione; si definiscono meglio cioè le caratteristiche che devono avere gli studi e le consulenze per le cui spese viene riconosciuto il credito d'imposta e si individuano le tipologie di progetti particolarmente favoriti. Inoltre, per quanto concerne le parti di competenza della Commissione industria, si novella l'articolo 12 del decreto-legge attribuendo all'Agenzia nazionale del turismo la natura di ente pubblico economico e non più di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Passando all'articolo 23 del provvedimento in titolo, il presidente Pontone sottolinea che viene aumentata da 10 a 30 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2005 del Fondo per lo sviluppo istituito dal decreto-legge n. 148 del 1993 e destinato a nuovi programmi di reindustrializzazione, a interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente. Benefici fiscali a vantaggio di proprietari o gestori di centri fieristici reca invece l'articolo 24, mentre l'articolo 26 definisce la procedura cui devono attenersi i soggetti interessati a ricevere i finanziamenti rientranti nella competenza del Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili istituito dalla legge finanziaria per il 2005 e determina altresì la misura massima di tali finanziamenti, pari a 100.000 euro, per ciascun soggetto richiedente. Quanto all'articolo 27, esso proroga i termini relativi alle deleghe conferite al Governo per l'emanazione di decreti legislativi in materia di incentivi alle attività produttive e di metrologia legale, di cui alla legge n.229 del 2003. Di riapertura dei termini tratta poi l'articolo 29, che modifica alcune date stabilite

dal decreto legislativo n.282 del 2002 in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.

L'articolo 30, quindi, regola le procedure volte alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, i quali possono sorgere anche grazie alla concessione di beni demaniali marittimi o mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti. Tali insediamenti dovranno essere caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati, dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali e dalla presenza di un numero di addetti assunti non inferiore a 250 unità. Promotori di queste iniziative possono essere gli enti locali territorialmente competenti, le imprese e i consorzi ammessi alle gare ai sensi della legge quadro in materia di lavori pubblici, nonché i soggetti in possesso dei requisiti definiti da apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro delle attività produttive. Le relative proposte – i cui contenuti vengono precisati dal comma 5 dell'articolo in esame – verranno poi valutate dalle regioni, le quali acquisiranno il parere delle amministrazioni statali interessate e promuoveranno in seguito appositi accordi di programma sostitutivi di ogni altra autorizzazione. Devono comunque essere valutate in via prioritaria le proposte tendenti al recupero e alla bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dimessi.

Da ultimo, almeno relativamente alle parti di interesse della 10^a Commissione, il Presidente relatore rende noto che l'articolo 31, al comma 2, estende l'istituto del lavoro accessorio, disciplinato dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, alle imprese familiari che esercitano l'artigianato, oltre ai già previsti settori del commercio, del turismo e dei servizi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 3584.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

339^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il presidente ZANOLETTI fa preliminarmente presente che il sottosegretario Brambilla ha fatto sapere di non potere intervenire alla seduta odierna per concomitanti improrogabili impegni istituzionali. Ricorda quindi che nella precedente seduta la Commissione ha conferito al relatore Morra il mandato di predisporre uno schema di parere. Gli dà quindi la parola.

Il relatore alla Commissione MORRA (FI) procede quindi all'illustrazione di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) prende la parola, precisando che le forze politiche di opposizione si riservano di analizzare attentamente tutti i profili contenuti nello schema di parere testé illustrato, e conseguentemente di esprimere già nella seduta di domani le loro valutazioni in merito, eventualmente presentando uno schema di parere alternativo, qualora ne ravvisino l'opportunità.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), riservandosi di intervenire sui contenuti dello schema di parere nella seduta già convocata per domani, pur manifestando apprezzamento per talune innovazioni prefigurate nel testo illustrato dal relatore, evidenzia tuttavia che permangono irrisolti alcuni fondamentali nodi problematici – quali ad esempio quelli inerenti alle misure compensative a favore delle imprese – sottolineando altresì che taluni profili prospettati quali osservazioni andrebbero invece configurati quali condizioni. Nel caso in cui dovesse rivelarsi necessario, non esclude la possibilità, peraltro ancora da valutare, che venga presentato uno schema di parere alternativo a quello del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE E DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE

Il presidente ZANOLETTI, aderendo alla richiesta avanzata da alcuni componenti della Commissione, avverte che l'orario di inizio della seduta già convocata per domani alle ore 15 è anticipato alle 14.30, mentre l'orario di inizio della seduta già convocata per giovedì 29 settembre alle ore 14.30, è anticipato alle ore 8.30.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE, PROPOSTO DAL RELATORE, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO n. 522

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti condizioni:

articolo 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*)

all'art. 1 comma 4, dopo le parole «appositi fondi» vanno inserite le parole «o di patrimoni separati»;

articolo 2 (*Destinatari*)

al comma 1, lettera *b*), vanno sostituite le parole: «ivi compresi i lavoratori autonomi» con le parole: «i lavoratori»;

articolo 3 (*Istituzione delle forme pensionistiche complementari*)

al comma 1, lettera *a*), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole «anche aziendali» le seguenti: «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi».

al comma 1, lettera *c*), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;

al comma 1, dopo la lettera *c*) occorre inserire la seguente lettera: «*c-bis*) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia», in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

articolo 5 (*Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità*)

al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;

al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: »Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis», in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l'invio dei dati e delle notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest'ultima, anche all'organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;

al comma 4, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio».

Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: «4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.»;

articolo 8 (*Finanziamento*)

al comma 1, all'ultimo capoverso, dopo le parole: »reddito di lavoro o di impresa» vanno inserite le seguenti: »e di soggetti fiscalmente a carico di altri,» al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori dipendenti», vanno inserite le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e»; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso «possono essere fissate» dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: «ovvero» fino ad «aziende»;

al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi «sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali»; inoltre, per

ragioni di omogeneità, dopo le parole: «euro 5164,57» vanno aggiunte le seguenti: «ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive»;

al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l'inserimento delle parole «in regime di contribuzione definita»; inoltre, dopo le parole «entro sei mesi dalla predetta data», vanno inserite le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva»;

alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;

dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: «Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre»;

al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono «linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR»;

al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre sopprimere le parole: «fino ad un massimo di sette anni» e sostituire le parole: «tre anni di contribuzione continuativa» con «un anno di contribuzione»;

è necessario sopprimere il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;

articolo 14 (*Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità*)

al comma 5, appare necessario premettere le seguenti parole: «Per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto», inoltre, alla fine del comma, andrebbe aggiunto il seguente periodo: «Tale ritenuta si applica altresì sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3.»;

articolo 18 (*Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari*)

al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previ-

denza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, occorre aggiungere dopo le parole «direttive generali» le seguenti: «alla COVIP». Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.

articolo 19 (*Compiti della COVIP*)

al comma 2, lettera *h*), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con la seguente: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali».

e con le seguenti osservazioni:

articolo 1 (*Ambito di applicazione e definizioni*)

al comma 3, dopo la lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di «TFR» e «TUIR»;

all'articolo 2 (*Destinatari*)

al comma 1, lettera *c*) vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro»;

articolo 3 (*Istituzione delle forme pensionistiche complementari*)

al comma 1, lettera *b*), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: «anche»; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all'articolo 2, comma 1 lettera *b*);

al comma 1, lettera *d*), vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro», nonché la parola: «anche», coerentemente con la modifica di cui alla lettera *b*);

articolo 4 (*Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio*)

al comma 3, al primo periodo appare opportuno sostituire le parole «delle forme pensionistiche complementari» con le seguenti «dei fondi pensione» in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l'attività;

articolo 5 (*Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità*)

al comma 2 appare opportuno sostituire la parola «ineleggibilità» con la parola «incompatibilità» in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Ap-

pare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all'articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole «lettera b)»;

per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole «dall'ufficio» le parole «che sarà». Al secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: «di consulenza»;

al comma 8, lettera a), occorre sostituire l'articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole «l'articolo 5,».

all'articolo 6 (*Regime delle prestazioni e modelli gestionali*)

al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole «I fondi pensione», le parole « di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),»;

alla lettera e) vanno soppresse le parole: »del Ministro del tesoro«;

al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 e soppresso l'erroneo riferimento al comma 4;

al comma 7 occorre sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le parole:» nel presente articolo«;

al comma 9, ultimo periodo, occorre sopprimere la parola «soggetto»;

al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole «e per lo sviluppo locale»;

al comma 13, lettera c) , primo periodo occorre sostituire la parola «precedente» con «b)»;

il comma 14 – per una migliore rispondenza ai principi di delega – andrebbe riformulato sostituendo le parole «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;

articolo 8 (*Finanziamento*)

al comma 2 è opportuno che la dizione «e del committente» sia soppressa;

al comma 7:

all'alinea, dopo le parole «e avviene» occorre inserire le seguenti: »con cadenza almeno annuale«;

alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: «propri» e, data l'indeterminatezza della locuzione, le parole: «tra le parti»;

alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito», va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito «salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda»;

alla lettera *b*), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2»;

alla lettera *c*), appare più corretto sostituire le parole: «ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993» con le seguenti: «ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993»;

al comma 9, le parole: «anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento» andrebbero sostituite con le seguenti: «pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo»;

per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 8, nonché l'articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l'esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;

articolo 9 (*Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS*)

al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: «La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.»;

al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere le parole: »di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 3, il riferimento corretto è all'articolo «14» e non al «10». Infine, vanno soppresse le parole da: «ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma;

articolo 10 (*Misure compensative per le imprese*)

il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;

occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato,

nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l'attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all'adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;

articolo 12 (*Fondi pensione aperti*)

al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio, le parole: «Ai sensi dell'articolo 3» e sopprimere le parole da «mediante contratti» fino alla fine del comma;

al comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire la dizione «d'intesa con» con la seguente: «sentite», nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;

articolo 13 (*Forme pensionistiche individuali*)

al comma 3, all'ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione «La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),» andrebbero eliminate le parole «del presente articolo»;

articolo 14 (*Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità*)

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «invalidità permanente» andrebbero aggiunte le altre: «che comporta l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa»;

al comma 3, appare necessario sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.».

al comma 8, il termine ivi previsto di «due mesi» dovrebbe essere sostituito con quello di «sei mesi»;

articolo 19 (*Compiti della COVIP*)

al comma 2, lettera e), andrebbe soppressa la dizione «del presente comma»;

articolo 20 (*Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421*)

al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: «del presente decreto»;

articolo 21 (*Abrogazioni e modifiche*)

al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l'articolo 10, comma 1, in luogo dell'articolo 10, comma 2;

articolo 23 (*Entrata in vigore e norme transitorie*)

al comma 6:

all'alinea, la dizione «al momento dell'entrata in vigore», va sostituita con la seguente: «alla data di entrata in vigore»;

alla lettera *a*), le parole «a partire» vanno soppresse;

alla lettera *c*), la parola «successivamente» va sostituita con le parole: «a decorrere».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

289^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Di Virgilio.**La seduta inizia alle ore 15,35.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) sottolinea, in merito ai provvedimenti iscritti nel Calendario dell'Assemblea, che sarebbe di grande importanza l'inserimento del disegno di legge sulla disciplina delle attività trasfusionali e chiede pertanto che da parte della Presidenza della Commissione vengano adottate in proposito le più utili iniziative.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) sollecita l'esame da parte della Commissione dei disegni di legge in materia di fecondazione medicalmente assistita.

Il senatore DANZI (*UDC*), dopo aver espresso un vivo ringraziamento alla Commissione tutta per la solidarietà calorosamente espressa in merito all'evento che ha duramente colpito la sua famiglia, sottolinea l'importanza della materia relativa all'utilizzo delle cellule del cordone ombelicale, che costituisce oggetto di un disegno di legge da lui presentato e assegnato alla Commissione in sede referente. Chiede pertanto che possa essere preso in considerazione l'inserimento di tale provvedimento all'ordine del giorno della Commissione.

Il sottosegretario DI VIRGILIO concorda con il senatore Danzi sull'importanza del disegno di legge in materia di utilizzo del cordone ombelicale, che presenta misure più organiche rispetto a quelle contenute nel disegno di legge sulle emotrasfusioni, sanando l'attuale impossibilità

di utilizzo per il donatore e la famiglia e incentivando la diffusione della donazione.

Il presidente TOMASSINI, in merito alla materia dell'utilizzo delle cellule del cordone ombelicale, ricorda come i disegni di legge sulle emotrasfusioni, per i quali è a suo avviso possibile l'approvazione prima della fine dell'attuale legislatura, contengano una disciplina sull'utilizzo delle cellule staminali ed appaiano quindi dettare, pur senza la completezza del disegno di legge richiamato dal senatore Danzi, principi importanti per la materia richiamata. Quanto poi all'attività della Commissione comunica che questa potrà essere oggetto di un ufficio di presidenza da tenersi nella prossima settimana, nella quale potrà essere affrontato anche il tema del seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di fecondazione medicalmente assistita.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) *TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(3274) *ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico*

– e petizione n. 283 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno 2005.

Il relatore ULIVI (AN) dà conto del mancato assenso del Governo al trasferimento dei disegni di legge in esame alla sede deliberante e sottolinea la necessità di una riflessione sulle possibili alternative per il seguito dell'*iter*. In particolare, prospetta la possibilità di una conclusione dell'esame in sede referente che consenta di apportare poi le necessarie modifiche nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato o, in alternativa, la presentazione di un nuovo testo che, incorporando le proposte emendative sulle quali la Commissione si è già pronunciata e le ulteriori modifiche del testo che possano ovviare alle difficoltà riscontrate, costituisca il presupposto per una successiva richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad approfondire le ipotesi prospettate in modo da consentire alla Commissione di valutare compiutamente quale possa essere il corso dell'*iter* del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(710) MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(1138) BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(3172) ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno 2005, nel corso della quale si era conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti riferiti alla proposta di testo unificato e pubblicati in allegato al resoconto del 29 giugno 2005.

IL PRESIDENTE ricorda come su tali emendamenti debbano ancora esprimere i pareri il relatore ed il Governo.

La relatrice BIANCONI (*FI*) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate all'articolo 1, sottolineando come l'emendamento 1.2 consenta di meglio specificare la terapia per mezzo del cavallo rispetto alle attività ludico-ricreative.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2, mentre invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1.1, nel senso di inserire la parola «possibili» prima della parola «prestazioni».

Dopo che il senatore MASCIONI (*DS-U*) ha dichiarato di riformulare l'emendamento 1.1 in un testo 2, nel senso indicato dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione l'emendamento 1.1 (testo 2) – pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna – che risulta accolto; con successiva votazione anche l'emendamento 1.2 risulta approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre suggerisce la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.3, in modo da consentire di affrontare in un momento successivo il tema della istituzione dell'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre.

Il sottosegretario DI VIRGILIO esprime parere conforme sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno in cui dovesse essere trasformato l'emendamento 2.3.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) sottolineando come l'emendamento 2.1, in considerazione della necessità di approfondire scientificamente la terapia a mezzo del cavallo, consenta una valutazione dei risultati, a maggiore garanzia per i pazienti. In merito all'emendamento 2.2 evidenzia come questo consenta una diversa considerazione della formazione degli operatori, prevedendo un percorso universitario al quale sono chiamati a sovrintendere i ministeri competenti.

Dopo che il senatore ROLLANDIN (*Aut*) ha dichiarato di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.3 (0/710-1138-3172/1/12^a), in esito a successive, distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 2.1 e 2.2.

La RELATRICE e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 2.0.1, che con successiva votazione è respinto dalla Commissione.

In merito alle proposte emendative presentate all'articolo 3, la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 ed invita il presentatore a riformulare l'emendamento 3.2 nel senso di sopprimere le parole da «che dovrà» sino alla fine.

Il sottosegretario DI VIRGILIO esprime parere conforme.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula il proprio emendamento 3.2 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia come l'emendamento 3.1 sia volto a consentire una distinzione delle varie strutture anche in considerazione delle figure professionali che vi operano.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento 3.1 ed approva l'emendamento 3.2 (testo 2).

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, che ritiene migliorativo del testo, a condizione, tuttavia, che venga riformulato nel senso di sopprimere il comma 2.

Il sottosegretario DI VIRGILIO esprime parere conforme.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) riformula nel senso suggerito il proprio emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 (testo 2).

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3 e parere favorevole sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario DI VIRGILIO esprime parere conforme.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti 5.1 e 5.3 ed approva l'emendamento 5.2.

Si passa quindi alle proposte emendative riferite all'articolo 6 sulle quali la RELATRICE ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Si passa quindi all'esame delle proposte volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6; la RELATRICE si rimette al parere del Governo in merito all'emendamento 6.0.1, sul quale il sottosegretario DI VIRGILIO esprime parere contrario.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.0.2 e 6.0.3, sui quali il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

In assenza dei proponenti il senatore ROLLANDIN (*Aut*) fa proprio l'emendamento 6.0.2, per il quale propone una riformulazione in un testo 2, nel senso di inserire prima delle parole «le province autonome di Trento e Bolzano» le seguenti: «Le regioni a statuto speciale e», sulla quale il Governo e il relatore esprimono parere favorevole.

La Commissione con distinte votazioni respinge l'emendamento 6.0.1 e approva l'emendamento 6.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.0.3.

Infine la RELATRICE esprime parere favorevole, al quale si associa il rappresentante del Governo, sull'emendamento 7.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) fa proprio l'emendamento e ne ripropone una riformulazione in un testo 2, volta ad inserire prima delle parole

«nelle province» le seguenti «nelle regioni a statuto speciale e», sulla quale la relatrice e il sottosegretario Di Virgilio esprimono parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 7.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato per i disegni di legge in titolo con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere eventualmente di poter riferire oralmente.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto con celerità ed impegno da parte della Commissione tutta al fine di disciplinare un settore che necessita da tempo un intervento di carattere organico.

(2458) FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre 2004.

Il relatore DANZI (*UDC*) ricorda come nella seduta del 26 ottobre 2004 si era svolta la relazione del disegno di legge in esame del quale richiama gli elementi salienti.

Il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 28 settembre 2005, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 710, 1138 E 3172**

Art. 1.

1.1 (testo 2)

MASCIONI, BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La terapia per mezzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute tra le possibili prestazioni terapeutiche riabilitative».

Art. 3.

3.2 (testo 2)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi, attraverso la terapia con il mezzo del cavallo, spetta al Ministero della salute».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico scientifico della terapia di seguito nominato "Comitato", composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore della sanità sulla

base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

Il Comitato, sentite le Associazioni di terapia per mezzo del cavallo e i Centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proposta e aggiornamento delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati del raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali».

Art. 6.

6.0.2 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia della presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Art. 7.

7.0.1 (testo 2)

MICHELINI, BETTA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dello Statuto e delle relative norme d'attuazione».

**ORDINE DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 710, 1138 E 3172**

0/710-1138-3172/1/12^a

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 710, 1138, 3172, in materia di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo,

impegna il Governo:

a istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre, di seguito nominato «albo».

Possono accedere all'albo tutti coloro che siano in possesso di titolo universitario specialistico oppure di attestato specialistico post-universitario.

La formazione di professionalità che abbia valenza e riconoscimento nazionale è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso l'istituzione di corsi di laurea specialistica universitaria oppure attraverso corsi di aggiornamento e perfezionamento o di formazione post-universitaria.

Gli enti o associazioni, riconosciuti dal Ministero della salute, di concerto provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad identificare la sede nazionale dell'albo ed a nominare i membri del Consiglio nazionale dell'ordine dei tecnici di riabilitazione equestre i quali restano in carica per tre anni. Alla scadenza di tale periodo i membri del Consiglio sono nominati mediante consultazioni elettive tra tutti gli iscritti all'albo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

446^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Enrico Mattinzoli, assessore all'ambiente e all'energia della provincia di Brescia, accompagnato dalla dottoressa Daniela Conte, dirigente del settore rifiuti della medesima provincia, il dottor Luca Coletta, assessore alle politiche del settore faunistico ed ecologia della provincia di Verona, accompagnato dal dottor Luigi Sansoni, funzionario della medesima provincia e il dottor Fabio Scaletta, direttore generale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente della provincia di Trento.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po: audizioni di rappresentanti delle province di Brescia, Verona e Trento

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 20 settembre scorso.

Il dottor MATTINZOLI, dopo aver rilevato che le situazioni di emergenza idrica sembrano ripetersi frequentemente negli ultimi anni, sottolinea che le problematiche che devono essere considerate attengono sia all'elevata vocazione turistica dell'area del lago di Garda sia alla necessità di temperare gli interessi legati al settore dell'agricoltura e a quello della produzione di energia elettrica. Tuttavia, sono stati adottati finora soltanto provvedimenti contingenti da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, quando, in realtà, occorrerebbe attuare una cabina di regia per il governo delle acque nella quale dovrebbe essere centrale il ruolo affidato alle province. In particolare, la provincia di Brescia ha avviato un'indagine sull'uso delle acque, sulla quantità dei prelievi, sulla portata delle concessioni, sulla capacità di ricarica delle falde; l'obiettivo è quello di comprendere se sono sostenibili ulteriori rilievi e nuove concessioni, dopo un attento esame dei prelievi e delle concessioni in atto. Per quanto concerne poi le questioni legate all'utilizzazione dell'acqua a fini agricoli, si potrebbe valutare la possibilità di sovvenzionare taluni tipi di coltivazione.

In ogni caso, al di là delle singole iniziative che possono essere assunte dai vari enti interessati, si ribadisce l'esigenza di una forte azione di coordinamento senza la quale sarà arduo risolvere i problemi legati all'emergenza idrica di queste zone. Infatti, attraverso questo metodo, sarà agevole altresì individuare i tipi di interventi necessari per regolamentare gli attingimenti, prevedere piani di accumulo, nonché verificare la possibilità di uso delle acque derivanti dalla depurazione.

Il dottor COLETTI conferma la necessità di una forte azione di coordinamento con il coinvolgimento delle province, indispensabile per bilanciare i diversi interessi che ruotano intorno al bacino del lago di Garda. Per esempio, questa esigenza si è da ultimo rappresentata in relazione alla gestione della galleria Adige-Garda, nella provincia di Trento, che consente di destinare parte delle acque del fiume Adige allo stesso lago di Garda.

Sottolinea, inoltre, che uno degli interessi da prendere in maggiore considerazione è quello costituito dalla navigazione; a tale riguardo, lo zero idrometrico – che misura il livello del lago necessario ai fini della navigazione – oscilla tra un minimo di quaranta centimetri ed un massimo di centoquaranta centimetri. Tuttavia, rispetto al periodo nel quale furono individuati tali parametri, si è registrato un mutamento dei diversi interessi; in tal senso, nel settore agricolo dovrebbero essere adottati sistemi di irrigazione alternativi rispetto a quelli ancora attualmente utilizzati. Inoltre, la provincia di Verona ritiene opportuno che sia regolato l'andamento dei flussi del lago di Garda, anche tenuto conto della particolare vocazione turistica di questa area. Ulteriori esigenze sono poi rappresentate da una corretta e periodica pulizia delle acque, dall'aggiornamento delle concessioni di derivazione d'acqua, nonché dall'adeguamento delle tariffe all'effettivo consumo.

Il dotto SCALETTA, dopo aver evidenziato la disponibilità della provincia di Trento alla collaborazione con tutti gli enti interessati alla corretta gestione del bacino del lago di Garda, fa presente che, sulla base dello statuto del 1999, la provincia autonoma di Trento si sta dotando del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche che sostituisce i precedenti piani di bacino. Attraverso il perfezionamento di questo importante strumento si cerca di realizzare quella esigenza di forte coordinamento che è stata richiamata negli interventi precedenti, tanto più avvertita se si considera che nell'area in questione ruotano le competenze di alcune regioni oltre che delle province autonome di Trento e di Bolzano. E' peraltro significativo che tale piano, corredato dalle necessarie valutazioni tecniche, sia stato finora pienamente condiviso; ciò è dimostrato anche dall'esistenza di una specifica norma che consentirebbe, attraverso specifici accordi di programma, di governare strategicamente alcuni problemi, come quello delle concessioni di derivazione, della balneazione e della potabilità delle acque.

Al di là di questo piano generale, si conferma la rilevanza di un governo strategico del bacino del lago di Garda, poiché non è immaginabile che vi sia un approccio frammentario, legato alle singole competenze di comuni, province, ambiti territoriali ottimali e comunità locali. Di conseguenza, appare sempre più avvertito il bisogno di una cornice complessiva all'interno della quale inserire le varie iniziative e misure necessarie allo scopo di bilanciare i contrapposti interessi in gioco e di migliorare la qualità complessiva delle acque. Gli obiettivi di un maggior coordinamento e di un governo strategico sono poi perseguiti anche attraverso l'avvio di un tavolo interistituzionale con il quale si tenterà di affrontare in modo globale alcune delle questioni indicate. Infine, con riferimento alla gestione della galleria Adige-Garda, fa presente che esiste un protocollo d'intesa che disciplina l'utilizzazione di questa area, così importante per gli equilibri ecologici ed idraulici.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) sottolinea come uno degli aspetti più significativi emersi nelle audizioni finora effettuate dalla Commissione sia costituito dalla constatazione dell'abbassamento del livello del lago di Garda, nonostante il rilascio delle acque sia stato inferiore rispetto agli anni precedenti. Allo scopo di approfondire questa situazione occorrerebbe disporre dei dati concernenti le immissioni nel lago. Infine, è opportuno che la volontà politica di collaborazione manifestata dalle province e dai comuni sia positivamente estesa anche alle regioni.

Il dottor SCALETTA fa presente al senatore Chincarini che il tavolo interistituzionale a cui si è fatto cenno prima nasce proprio con l'obiettivo di salvaguardare, al massimo livello, gli interessi relativi al bacino del lago di Garda. In questa direzione, bisogna ricordare che nel 2002 la provincia autonoma di Trento ha siglato un accordo per la salvaguardia della qualità delle acque del lago, con il coinvolgimento di vari enti, istituzioni ed imprese. In tale accordo, - che potrebbe rappresentare un modello - è

tra l'altro contenuta la definizione delle varie misure necessarie e sono individuate le diverse responsabilità. Infine, ritiene che non vi sia alcuna difficoltà nel trasmettere i dati idrografici relativi alle immissioni nel lago di Garda, sebbene vi sia da risolvere un problema legato alla regolazione ed ai controlli a valle.

Il dottor SANSONI sottolinea che un ulteriore elemento da considerare è costituito dall'utilizzazione delle acque del lago di Garda a fini idroelettrici. In particolare, ricorda la particolare situazione concernente il riempimento del bacino Molveno, che si verifica in concomitanza con il periodo estivo, mentre il rilascio delle acque avviene durante la stagione autunnale.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le analisi e le valutazioni fornite alla Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

102^a Seduta

Presidenza del vice Presidente
Karl ZELLER

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 6063) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari

(Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore, onorevole ZELLER, esordisce rilevando come il provvedimento in esame preveda misure a sostegno del comparto agricolo.

L'articolo 1, in particolare, reca interventi di sostegno al settore vitivinicolo danneggiato, nei mesi recenti, da un forte calo dei prezzi dell'uva riconosciuti ai produttori.

Il primo comma introduce, in particolare, un regime di aiuti *de minimis* a favore dei produttori di vino. Questi dovranno essere concessi sulla base di accordi sottoscritti dal Ministero delle politiche agricole con i presidenti della giunte regionali interessate. Tale categoria di aiuti è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, che fissa le modalità e i tetti massimi degli interventi *de minimis*, non soggetti ai divieti comunitari per il loro carattere limitato, ad imprese agricole e della pesca.

La crisi – come è noto – ha fortemente investito la Puglia, particolarmente le province di Bari e Foggia, così come la Sicilia, ma la situazione è di carattere generale come sembra aver riconosciuto recentemente anche Bruxelles.

L'accordo che è stato raggiunto consiste nell'erogazione di 1,5 euro per quintale di uva avente una gradazione tra i 15 e 16 gradi accertati alle cantine produttrici che accordano un prezzo di 17,00 euro per quintale di

uva. La formulazione generica della norma la rende estensibile a diverse realtà regionali su tutto il territorio nazionale.

Il comma 2 stabilisce che, in relazione agli accordi che possono essere raggiunti ai sensi del comma precedente, l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è autorizzata a ritirare sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.

Ai sensi del comma 3, le modalità e i criteri per l'attuazione dei provvedimenti previsti dai commi precedenti devono essere fissati mediante decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Occorre valutare se in questa sede non sia opportuno prevedere il coinvolgimento, sia pure nella forma del parere, della Conferenza Stato-Regioni.

Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 vengono destinate, ai sensi del comma 4, risorse complessive per 90 milioni di euro, di cui 80,4 milioni di euro relativi agli aiuti *de minimis* e 9,6 milioni di euro per il ritiro dal mercato di uva da tavola, per la quale si è assunto come riferimento il prezzo di 12 euro al quintale definito nell'accordo con la Puglia. A tale onere si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare. Tale stanziamento prevedeva un aumento pari a 120 milioni di euro per il 2005 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori – per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali.

Il relatore, onorevole ZELLER, ritiene utile ricordare come, in merito alla legittimità della concessione di aiuti *de minimis* per taluni settori produttivi che ricadono in ambiti di competenza regionale, la Corte costituzionale si sia pronunciata in senso favorevole. Nella sentenza n. 14 del 2004 la Corte, dichiarando la costituzionalità di alcune norme della legge finanziaria per il 2002, ha affermato come l'intervento statale si giustifichi per la sua rilevanza macroeconomica: lo Stato può adottare misure di rilevante entità o aiuti ammessi dal diritto comunitario, in particolare quelli *de minimis*, purché idonei ad incidere sull'equilibrio economico generale. Analoghe considerazioni, poi riprese nella sentenza n. 134 del 2005, venivano svolte anche per aiuti di diversa natura destinati ad imprese agricole.

L'articolo 2 del disegno di legge di conversione in titolo intende favorire l'intensificazione di controlli da parte della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sull'andamento dei prezzi della filiera agroalimentare. Tali rilevazioni, effettuate sulla base di direttive emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dei dati in possesso dell'Osservatorio sui prezzi presso il Ministero delle attività produttive, possono essere utilizzate altresì ai fini della revisione degli studi di settore.

L'articolo 3 incarica l'AGEA di istituire, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge all'esame, il registro dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori in attuazione di quanto previsto dal regolamento

(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, nell'ambito della PAC, Politica agricola comune.

Sempre l'AGEA, ai sensi dell'articolo 4, che introduce una novella al decreto legislativo n. 99 del 2004, è chiamata ad assumere la gestione diretta del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) mediante la costituzione di una società a capitale misto pubblico-privato, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro.

L'articolo 5 detta modalità per l'utilizzo, da parte di AGEA, delle produzioni ritirate a fini di utilità sociale.

L'articolo 6 del decreto-legge proroga di un ulteriore anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano che altrimenti cesserebbe la propria attività il 7 novembre 2005. L'Ente è stato istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con durata di trenta anni. Il termine è stato quindi più volte prorogato fino al presente provvedimento. L'ulteriore proroga si renderebbe necessaria, come illustra la relazione al disegno di legge di conversione, per facilitare il complesso percorso di privatizzazione dell'Ente stesso.

L'articolo 7 autorizza il Comitato nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO ad utilizzare le risorse che ha nelle proprie disponibilità, anche in deroga ai limiti di utilizzo stabiliti dalla legge finanziaria per il 2005, in occasione delle manifestazioni per il 60° anniversario della FAO (novembre 2005).

L'articolo 8 specifica che i nuovi compiti assegnati dal presente provvedimento vengono svolti dai competenti Organi con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente.

Le disposizioni fin qui esaminate appaiono, per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, opportunamente dettate dallo Stato, trovando fondamento sia in quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di tutela della concorrenza sia alla luce della competenza statale in tema di ordinamento degli enti nazionali e di relazioni internazionali.

D'altronde – sottolinea il relatore, onorevole ZELLER – già alcune Regioni particolarmente interessate al provvedimento sembrano aver espresso il loro consenso sul suo contenuto, anche se l'intervento di urgenza non costituisce ancora la risposta organica che dovrà seguire per affrontare definitivamente i profondi problemi del settore.

Ciò considerato, propone pertanto uno schema di parere del seguente tenore:

«la Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge di conversione in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione, relativa al comma terzo dell'articolo 1 del decreto-legge:

valuti il Governo l'opportunità che il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, con cui sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi urgenti nel settore vitivinicolo, sia adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni».

Il senatore IOVENE, anche a nome degli altri componenti la Commissione iscritti ai Gruppi parlamentari aderenti all'Unione, chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE dà atto che la Commissione non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15.

Il PRESIDENTE dà nuovamente atto che la Commissione non è in numero legale; toglie la seduta e rinvia ad altra data il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,45.

Audizione dell'architetto Elisabetta Spitz, direttore dell'Agenzia del Demanio

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando l'architetto Spitz della disponibilità accordata.

Svolge la propria relazione il direttore dell'Agenzia del Demanio.

Pongono domande e svolgono considerazioni i senatori BOBBIO, FLORINO, ZANCAN, CIRAMI e NOVI, gli onorevoli Angela NAPOLI, DIANA e CEREMIGNA e il PRESIDENTE.

Risponde alle domande e fornisce chiarimenti l'architetto *SPITZ*.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore FLORINO chiede l'acquisizione di documenti e lo svolgimento di alcune audizioni sull'attività della criminalità organizzata a Napoli.

Si associa il senatore BOBBIO, che sollecita un'audizione in ordine alla situazione in cui versano gli uffici giudiziari di Napoli.

L'onorevole DIANA chiede l'acquisizione di documenti e lo svolgimento di alcune audizioni sull'attività della criminalità organizzata a Caserta.

Il PRESIDENTE dà assicurazioni in merito alle acquisizioni documentali richieste e avverte che convocherà l'Ufficio di Presidenza per assumere decisioni sulle audizioni da effettuare.

La seduta termina alle ore 12,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 13,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato

Audizione dei Segretari Confederali di CGIL, CISL, UIL e del Vice Segretario Confederale della UGL

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

La dottoressa Morena PICCININI, *Segretario Confederale della CGIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Adriano MUSI, *Segretario Confederale della UIL*, si associa alle considerazioni svolte dalla dottoressa Piccinini.

La dottoressa Renata POLVERINI, *Vice Segretario Confederale della UGL*, e il dottor Pier Paolo BARETTA, *Segretario Confederale della CISL*, si associano all'intervento svolto dal Segretario Confederale della CGIL.

Intervengono per formulare osservazioni e domande il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, il deputato Lino DUILIO (MARGH-U) a più riprese, i deputati Emerenzio BARBIERI (UDC) e Pietro GASPERONI (DS-U) ed infine il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U).

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Adriano MUSI, *Segretario Confederale della UIL*, il dottor Piero Paolo BARETTA, *Segretario Confederale della CISL*, e la dottoressa Renata POLVERINI, *Vice Segretario Confederale della UGL*.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carminè COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, in data 20 luglio 2005, ha trasmesso una relazione sulla gestione degli interventi immediati per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno affidati al Prefetto di Napoli.

Comunica che in data 29 agosto 2005 il Comune di Fisciano ha trasmesso una relazione informativa.

Comunica che in data 29 agosto 2005 l'ASI di Avellino ha trasmesso una relazione relativa agli insediamenti nelle aree industriali.

Comunica che in data 31 agosto 2005 il Comune di Casola di Napoli ha trasmesso una relazione informativa.

Comunica che in data 21 settembre 2005 il Comune di Nocera Superiore ha trasmesso una relazione informativa.

Comunica che in data 21 settembre 2005 l'ARPAC di Napoli ha trasmesso una documentazione relativa all'attività svolta.

Comunica che il Comune di Cava de' Tirreni ha trasmesso, in data 21 settembre 2005, una relazione informativa.

Comunica che in data 26 settembre 2005 il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ha trasmesso una nota informativa.

In conformità a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione del 21 settembre 2005 e in considerazione della necessità di disporre dei tempi necessari allo svolgimento delle procedure di autorizzazione da parte delle amministrazioni interessate, comunica di aver designato il dottor Giancarlo Russo collaboratore con incarico a tempo parziale e senza compenso, a decorrere dalla data odierna e sino al termine della legislatura, nonché di aver prorogato, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e sino al termine della legislatura, gli incarichi dei seguenti collaboratori: dottor Michele Annunziata; avvocato dello Stato Angelo D'Amico; dottor Francesco Verdoliva; colonnello Maurizio Carbone; brigadiere Vincenzo De Rosa; dottor Antonio Spagnolo.

Svolge quindi alcune considerazioni sui lavori della Commissione.

Intervengono, sempre sui lavori della Commissione, i senatori MANZIONE, FLAMMIA e SODANO Tommaso, ai quali replica il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

8ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FABBRI

e indi del Presidente

TOFANI

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FABBRI propone alla Commissione, data la natura meramente organizzativa degli argomenti all'ordine del giorno, che non si proceda al resoconto stenografico della seduta.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente FABBRI comunica che una delegazione della Commissione ha svolto ieri due audizioni, presso le Prefetture di Taranto e di Brindisi. Esse hanno riguardato le problematiche della sicurezza sul lavoro, rispettivamente, nello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto e nel comparto petrolchimico di Brindisi. La delegazione ha altresì effettuato una visita del suddetto stabilimento ILVA.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E SULLA COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO

Il presidente FABBRI ricorda che, nella precedente seduta, la presidenza della Commissione ha proposto alcune linee programmatiche, in

base alle varie ipotesi ed istanze espresse in precedenti sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In particolare, la presidenza ha suggerito di proseguire il ciclo di audizioni indicato nel programma generale nonché di effettuare specifiche audizioni sulle problematiche di interesse della Commissione concernenti i lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma e quelli per l'alta velocità ferroviaria. La presidenza ha altresì proposto lo svolgimento di sopralluoghi inerenti alle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro nella città di Gela e nel porto di Genova.

Ricorda che, nel corso della precedente seduta, è stata avanzata anche l'ipotesi di un sopralluogo relativo ai cantieri navali ed al comparto petrolchimico dell'area di Venezia.

Il senatore RIPAMONTI rileva l'esigenza di verificare i criteri e le modalità di svolgimento dei sopralluoghi.

Il senatore VANZO ritiene opportuno tale esame critico, auspicando, in ogni caso, lo svolgimento del sopralluogo nell'area di Venezia.

Il senatore BATTAFARANO propone che, dopo ogni sopralluogo, la Commissione esamini e discuta gli esiti del medesimo.

Il senatore VANZO esprime un giudizio positivo su quest'ultima ipotesi.

Il presidente FABBRI rileva che essa è senz'altro attuabile, mentre appare preferibile rimandare ad una più approfondita valutazione la richiesta di un sopralluogo nell'area di Venezia.

Il senatore PIZZINATO propone di svolgere un'audizione anche in merito all'attività del gruppo di lavoro INAIL-ISPEL-regioni nonché di audire il coordinamento provinciale bolognese dei rappresentanti per la sicurezza territoriali, di comparto e aziendali.

Rileva inoltre l'esigenza che anche nell'ambito di altre audizioni si convochino i rappresentanti della sicurezza territoriali, di comparto o aziendali.

Il presidente FABBRI esprime un giudizio positivo su quest'ultima proposta di metodo.

Ricorda inoltre che la Commissione dovrebbe anche deliberare sulla costituzione di alcuni gruppi di lavoro e che, al riguardo, nella precedente seduta, era maturato un generale orientamento sull'individuazione delle seguenti aree tematiche: il settore edile; il settore agricolo; gli infortuni domestici; le malattie professionali; il lavoro minorile.

Il senatore PIZZINATO ritiene opportuno che l'ultimo gruppo di lavoro indicato si occupi non solo del lavoro minorile, ma anche dei lavoratori extracomunitari.

Il senatore RIPAMONTI auspica, a sua volta, che i gruppi di lavoro si occupino sia degli extracomunitari sia del lavoro sommerso.

In merito, intervengono il senatore VANZO, il quale ritiene preferibile limitarsi all'ambito del lavoro minorile, e la senatrice STANISCI, che invece considera opportuna l'estensione alle altre tematiche sopra indicate.

Il presidente TOFANI propone che un gruppo di lavoro si occupi sia del lavoro sommerso sia di quello minorile e che, riguardo ai profili attinenti ai lavoratori extracomunitari, resti inteso che ogni gruppo se ne possa interessare, nell'ambito delle proprie competenze.

La Commissione accoglie, quindi, le proposte di costituzione di cinque gruppi di lavoro, concernenti rispettivamente: il settore edile; il settore agricolo; gli infortuni domestici; le malattie professionali; il lavoro sommerso e il lavoro minorile.

Il presidente TOFANI comunica che procederà alla convocazione per giovedì 29 settembre, alle ore 14, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ai fini dell'esame di ulteriori profili inerenti ai gruppi di lavoro.

Propone inoltre di convocare la prossima seduta della Commissione alle ore 10 di martedì 4 ottobre, per lo svolgimento dell'audizione di alcune organizzazioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle rappresentative dei settori dell'artigianato e della cooperazione, nonché dell'audizione dell'ANMIL.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

252^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(3587) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, richiamando il parere reso lo scorso 21 settembre, propone di esprimere per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 1.0.12, invitando tuttavia a valutare se un intervento legislativo statale che disciplini modalità per la privatizzazione di enti e aziende regionali non confligga con competenze legislative regionali;

parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.20 e 2.0.102, invitando a considerare se l'obbligo ivi sancito di ricorrere a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del *Project and construct Management* si imponga anche alle regioni e, in tal caso, a valutare se detto obbligo non confligga con le competenze regionali;

parere non ostativo sull'emendamento 2.0.106, osservando tuttavia come si proponga il trasferimento di risorse alle regioni con vincolo di destinazione in una materia – quella del trasporto pubblico locale – di competenza regionale, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale in materia;

parere non ostativo sugli emendamenti 3.2, 3.100 e 3.101, osservando tuttavia come dette proposte demandino a una fonte di rango regolamentare la disciplina di ambiti riconducibili alla materia «professioni», di competenza legislativa concorrente, in contrasto con quanto sancito dall'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

parere non ostativo sugli emendamenti 6.4, 6.102 e 6.103, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di specificare le condizioni in presenza delle quali il potere regolamentare del comune può prevedere l'esenzione di cui all'articolo 6;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GAGLIARDI interviene per richiamare l'attenzione sugli emendamenti 2.0.4, 2.0.5, 2.0.104, 2.0.105, che propongono di modificare, con atto legislativo, l'elenco delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, in assenza di forme di coinvolgimento degli enti territoriali interessati o della Conferenza unificata; si sofferma poi sull'emendamento 6.0.3, che interviene in materia di realizzazione di porti turistici, sollecitando una riflessione sull'opportunità di intervenire in tale materia nel senso prefigurato dall'emendamento stesso.

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) osserva, a tale ultimo proposito, come la proposta formulata con l'emendamento 6.0.3 sia da ricondurre, a suo avviso, per le finalità perseguite, prevalentemente alla materia tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale; propone in conclusione di integrare la proposta di parere già formulata con le osservazioni oggetto dell'intervento del rappresentante del Governo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3584) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere su di esso, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3210-B) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo. Ricorda, in primo luogo, che lo scorso 10 maggio, nel corso dell'esame in prima lettura del medesimo disegno di legge, erano stati esaminati gli emendamenti allora presentati e si era segnalato come alcuni di essi prevedessero l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o a diverse categorie di cittadini dipendenti da organizzazioni di varia natura, ovvero ancora ad appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualificando l'intervento legislativo così prefigurato come disposizioni finalizzate ad assegnare un riconoscimento a una pluralità di categorie di vittime del terrorismo, materia per la quale viene in rilievo anche la competenza primaria della Commissione affari costituzionali, alla quale infatti sono assegnati disegni di legge che provvedono in tal senso. Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento hanno esteso l'ambito di applicazione in via generale al personale civile delle amministrazioni dello Stato nonché al «personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana» deceduto o che abbia riportato gravissime invalidità «per effetto di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione». Rileva come tale testo susciti pertanto le medesime perplessità già formulate nel parere ora richiamato, essendo stato l'ambito soggettivo di applicazione effettivamente esteso a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché a diverse categorie di soggetti che siano funzionalmente dipendenti dal Ministero della difesa nello svolgimento delle operazioni militari e civili in questione.

Considerato tuttavia che il disegno di legge è giunto alla sua terza lettura e che il suo esame in sede deliberante da parte della Commissione difesa potrebbe condurre a una sua definitiva e rapida approvazione e valutato altamente condivisibile, nel merito, l'intervento legislativo che così si realizzerebbe, propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo. Ritiene peraltro che, ove il medesimo disegno di legge fosse rimesso all'esame dell'Assemblea, e dunque venisse meno la prospettiva di una sua rapida e definitiva approvazione, vi sarebbero fondati motivi per proporre un'eventuale questione di competenza sull'esame del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sul subemendamento 5.0.1(testo 3)/1, richiamando tuttavia le osservazioni già formulate – da ultimo nel parere reso lo scorso 21 settembre – con riferimento all'emendamento 5.0.1(testo 3) cui esso si riferisce, e rilevando inoltre come appaia incongrua la qualificazione dei principi individuati dal medesimo subemendamento come principi e criteri direttivi, richiamando tale dizione l'istituto della delega legislativa, mentre l'emendamento 5.0.3(testo 3) demanda la disciplina in questione a una fonte regolamentare;

parere non ostativo sull'emendamento 14.0.2 e sul relativo subemendamento 14.0.2/1, osservando tuttavia come tali proposte incidano, l'una proponendo un'abrogazione parziale, l'altra modificandola, su disposizioni di rango regolamentare;

parere non ostativo sul subemendamento 1.All.B.7(testo2)/1.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,45.

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale le disposizioni del codice della strada vengono conformate alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) esprime il proprio dissenso dalla proposta formulata dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

164^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOREA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(3524) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004: parere favorevole;

(3525) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

507^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16.

(3587) Conversione in legge del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1, volto a riconoscere al Registro italiano dighe (RID) la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato nel limite massimo di 2,5 milioni di euro ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dell'ente, appare suscettibile di compromettere il conseguimento dei risparmi associati al comma 116 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005 quantificati nell'allegato 7 della legge finanziaria in 160 milioni di euro. A tal fine, ricorda che il comma citato impone alle pubbliche amministrazioni di procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel limite finanziario costituito dalla spesa media annua sostenuta per tale finalità nel triennio 1999-2001. Come segnalato dal Servizio del bilancio, ritiene poi necessario acquisire informazioni sia sulla platea dei beneficiari della norma in rapporto alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente, sia chiarimenti in ordine alle risorse disponibili nel bilancio, tenuto conto che quota parte delle entrate del RID costituiscono trasferimenti dal bilancio dello Stato (capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Con il comma 2 del medesimo articolo 1 viene, poi, esclusa, per l'anno 2005, l'applicazione del rispetto del tetto del 4,5 per cento all'incremento delle spese degli enti pubblici per gli interventi di messa in sicurezza delle dighe da parte del RID. Gli effetti negativi sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti da tale esclusione vengono sterilizzati riducendo l'importo massimo del Fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (C.D.P.) di cui al comma 27, articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2005. Posto che la suddetta sterilizzazione si realizza soltanto nel caso in cui venga effettivamente ridotta la maggiore spesa in conto capitale degli enti locali, fa presente che, secondo quanto indicato nella delibera del CIPE del 27 maggio 2005 n. 71 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale), sono pervenute dagli enti locali richieste di ricorso al Fondo per un ammontare ampiamente superiore rispetto al limite massimo previsto dalla legge finanziaria. Rileva, comunque, l'opportunità di acquisire elementi informativi volti ad assicurare la contestualità temporale degli effetti della suddetta esclusione sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, stante i diversi criteri di contabilizzazione. Osserva, altresì, che il citato comma 27 non corrisponde ad una autorizzazione di spesa vera e propria, quanto piuttosto ad un'anticipazione di somme a favore degli enti locali per effettuare spese in conto capitale eccedenti i limiti fissati dalla legge finanziaria per l'anno 2005 e che sarebbe auspicabile specificare meglio i saldi di finanza pubblica indicati nella norma in esame.

Per quanto concerne i profili di quantificazione degli oneri connessi all'articolo 4, fa presente che sarebbe opportuno specificare la cadenza temporale del contributo ivi previsto e acquisire elementi in ordine alla platea dei potenziali beneficiari della norma e al profilo d'inquadramento degli stessi, onde valutare la congruità della somma stanziata rispetto alle presumibili esigenze finanziarie che scaturiscono dalla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). In merito ai profili di copertura del medesimo articolo, segnala che ai relativi oneri si provvede in parte mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, in parte mediante riduzione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE), in parte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001. Per la prima modalità di copertura, ritiene opportuno acquisire conferma che sussistano sufficienti risorse nell'accantonamento indicato per la copertura finanziaria di accordi internazionali. Sulla copertura a valere sulla quota dell'8 per mille dell'IRE, data la natura aleatoria di tali risorse, il cui ammontare è subordinato alle scelte dei contribuenti, rileva, come segnalato dal Servizio del bilancio, che non sembra potersi escludere *a priori* l'insufficienza dei mezzi a disposizione. Infine, per quanto riguarda l'ultima modalità di copertura, osserva che andrebbe innanzitutto specificato l'intervento a carico del quale si intende operare la riduzione; inoltre, sembrando gli interventi finanziati con le suddette somme configurabili come diritti soggettivi (di natura fiscale e previdenziale), sarebbe opportuno modificare la norma so-

stanziale piuttosto che operare attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa, ferma restando comunque l'esigenza di verificare la disponibilità di risorse a legislazione vigente rispetto alle necessità finanziarie manifestatesi.

Sull'articolo 5, concernente l'interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, il Servizio del bilancio osserva che la retroattività della disposizione, nonché la sua emanazione a distanza di sei anni dall'utilizzo iniziale dell'agevolazione ivi richiamata, produrrà sia la chiusura del contenzioso in atto tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria che ha proceduto alla richiesta di recupero del *bonus*, sia un effettivo esborso finanziario, in tutti quei casi in cui il beneficio dichiarato decaduto è stato materialmente incassato dall'Amministrazione in conseguenza del pagamento da parte dei contribuenti. Osserva, quindi, la necessità di acquisire chiarimenti in merito agli importi finanziari che l'Erario dovrà rimborsare o a cui dovrà rinunciare.

Infine, in merito all'articolo 6, recante l'estensione dell'esenzione ICI anche ad alcune tipologie di immobili, come segnalato dal Servizio del bilancio, la disposizione interpretativa sembrerebbe suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per gli enti locali. Sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti in merito alla presumibile consistenza di tali effetti, che riguardano non solo la cessazione del contenzioso in atto tra Comuni ed enti ecclesiastici, ma anche eventuali richieste di rimborso avanzate dai contribuenti qualora la norma in esame avesse efficacia retroattiva.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione aveva già avviato l'esame del testo del disegno di legge in titolo per il parere da rendere alla Commissione di merito, che ha poi concluso il relativo esame, per cui la Commissione bilancio deve ora rendere il prescritto parere direttamente all'Assemblea. Ricorda inoltre che, nel corso del precedente esame, il Governo ha depositato agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame, rispetto alla quale appare tuttavia necessario approfondire ulteriormente le problematiche relative agli articoli 5 e 6, nonché quelle rimaste aperte relativamente ad altre parti del testo.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) concorda sulle necessità di chiarire ulteriormente le implicazioni finanziarie dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, per il quale chiede una specifica integrazione della relazione tecnica. Rileva infatti che la norma citata, che esclude dal campo di applicazione dell'ICI, attraverso una discutibile interpretazione giuridica, una serie di immobili legati alla prestazione di varie tipologie di servizi, anche di tipo commerciale, è suscettibile di produrre rilevanti perdite di gettito per i comuni, in quanto la disposizione avrebbe un campo di applicazione assai ampio (che potrebbe estendersi ulteriormente in caso di efficacia retroattiva), specie per alcuni comuni dove si concentrano molti degli immobili adibiti alle attività esentate dall'ICI. Sottolinea, infine, che tale disposizione, al di là degli effetti finanziari, si configura comunque come un'in-

debita ingerenza nel campo dell'autonomia spettante agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Il senatore FERRARA (FI) ritiene anch'egli che le disposizioni di cui all'articolo 6, ove attuate, potrebbero comportare una notevole penalizzazione per i bilanci dei comuni italiani, specialmente per quelli che hanno una particolare concentrazione degli immobili del tipo richiamato dalla norma (ad esempio di tipo religioso). Inoltre, qualora la norma si estendesse anche agli esercizi pregressi, ciò potrebbe facilmente riaprire vecchi contenziosi ovvero innescarne di nuovi tra i contribuenti e l'erario, con evidenti danni per la finanza pubblica, anche in relazione alla necessità, che potrebbe poi determinarsi, di incrementare i trasferimenti dallo Stato agli enti locali per compensarli della conseguente perdita di gettito. Invita pertanto il Governo e la Commissione a valutare con la dovuta attenzione i suddetti aspetti.

Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che la norma recata dall'articolo 6 appare contraddittoria e ambigua, in quanto sembra confondere funzioni religiose, assistenziali o culturali con attività di carattere meramente commerciale, che dovrebbero invece essere ben distinte. Auspica quindi un chiarimento al riguardo, anche al fine di scongiurare effetti negativi per la finanza degli enti locali interessati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla documentazione già depositata in relazione al disegno di legge in esame, riservandosi di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Il presidente AZZOLLINI nel concordare anch'egli sulla necessità di un'attenta valutazione degli effetti finanziari indotti dalla norma di cui all'articolo 6, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del testo, nonché l'esame dei relativi emendamenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

77^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(3584) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005: rimessione alla sede plenaria.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(3584) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all' Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2005

55^a Seduta

Presidenza del Presidente
FABBRI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530): osservazioni con rilievo;

alla 3^a Commissione:

(3584) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente il 7 settembre 2005.

Esame dei seguenti documenti:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Roberto Castelli, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Roberto Castelli, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bergamo.

COMMISSIONI

(2^a - Giustizia)

e

**Commissione speciale
in materia di infanzia e di minori**

RIUNITE

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 20,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *Internet* (3503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (57).
- GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).
- MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia (1029).
- TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (1342).
- BOBBIO. – Misure contro la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia (2432).
- LONGHI e FLAMMIA. – Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori (2495).
- ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano *Internet* (2683).
- NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori (2762).
- SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito *Internet* (3398).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- IOANNUCCI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori (2763).
- IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione (2785).
- Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali (3373).
- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori (3390).
- PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione (3480).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione (1967).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- BEVILACQUA. – Nuove disposizioni in materia di controversie di lavoro (3217).

- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
- BONFIETTI ed altri. – Estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica, nonché ai familiari e ai superstiti della cosiddetta banda della «Uno bianca» (3504).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO e GIULIANO. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed al-*

tri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (766).
- CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del *referendum* abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615)
- MALABARBA ed altri. – Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).
- BETTAMIO. – Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).

- IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di *referendum* abrogativo (2655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489).
- BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IZZO. – Modifica al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione in materia di elevazione del numero minimo di richieste per l'indizione di *referendum* popolare abrogativo (3521).
- e della petizione n. 386 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).
- PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3399).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XVI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3582) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo ed altri; Menia; Rosato ed altri*).
- FILIPPELLI. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (2670).
- FALCIER ed altri. – Norme per l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana (3148).
- MINARDO ed altri. – Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (3241).
- BETTA ed altri. – Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3391).
- GUBERT. – Norme in materia di termini e certificazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana (3434).

XVII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione

- dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986)
 - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
 - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
 - BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*). – Relatore alla Commissione BOBBIO.
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refertiva sottoposta a sequestro (1947)
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati*

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato (n. 531).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja (3408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (3584).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).

- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
 - MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
 - TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
 - e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (n. 155).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero (3210-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 (3524).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005 (3525).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas ed energia elettrica (n. 533).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale (1327).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
 - PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).
 - MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
 - GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
 - RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53». (n. 535).
 - Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 (n. 527).
 - Schema di direttiva per l'utilizzazione della somma residua per l'anno 2004 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 529).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) (n. 158).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri.*)

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812)
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).

II. Seguito dell'esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 (3524).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005 (3525).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah (3501) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante disposizioni urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti (3596).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (n. 534).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).
- e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (n. 156).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri*).
- MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane (405).
- STANISCI. – Istituzione del marchio «*made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).
- GUERZONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).
- BASTIANONI. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1646).
- CURTO. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736).
- GRECO ed altri. – Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).
- MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili (3278).
- e delle petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della con-

correnza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 532).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3533) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame dell'atto:

- Relazione concernente l'individuazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di medicina sociale (n. 159).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).

– ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).

- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TURRONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (137).
- BALBONI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (3436).

II. Esame del disegno di legge:

- CICOLANI. – Disposizioni in materia di Cave di marmo delle Alpi Apuane (2708).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 (n. 528).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (3584).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia (2583) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Proccaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

– Vittoria FRANCO ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (3510).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 14,30

Elezione del Presidente della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 13,30

Seguito dell'audizione del dottor Rosario Priore.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 13,30

Audizione del Procuratore della Repubblica aggiunto di Milano, dottor Armando Spataro.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

- Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (CIDA).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 28 settembre 2005, ore 13,30, 14, 14,30 e 15

ORE 13,30

- Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Pietro Grasso.

ORE 14

- Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Vincenzo Serpotta.

ORE 14,30

- Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, Ombretta Malatesta.

ORE 15

- Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Margherita Gerunda.
-

